

Regolamento Locale di Igiene

REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE TITOLO II - IGIENE DEL TERRITORIO

INDICE

Cap. 1 – SCARICHI IDRICI

- 2.1.1. Autorizzazioni
- 2.1.2. Vigilanza e Controllo
- 2.1.3. Campionamento degli scarichi
- 2.1.4. Acque reflue industriali
- 2.1.5. Acque reflue domestiche ed assimilate
- 2.1.5 Scarichi provenienti da laboratori di analisi mediche e simili
- 2.1.6 Acque di prima pioggia, di lavaggio e meteoriche di dilavamento
- 2.1.7 Disciplina delle acque di scarico
- 2.1.8 Limiti di accettabilità
- 2.1.10. Divieto di diluizione
- 2.1.11. Scarico di sostanze pericolose

Cap. 2 – SUOLO

- 2.2.1. Terreni non edificati
- 2.2.2. Irrigazioni
- 2.2.3 Spargimento dei liquami a scopo agricolo
- 2.2.4 Controlli
- 2.2.5 Controlli svolti dal Comune
- 2.2.6 Fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi
- 2.2.7 Stoccaggio di liquidi inquinanti
- 2.2.8 Serbatoi di nuova installazione
- 2.2.9 Serbatoi interrati esistenti
- 2.2.10 Dismissione dei serbatoi
- 2.2.11 Tipologie di dismissione
- 2.2.12 Procedure di dismissione

Cap. 3 – ACQUE SUPERFICIALI

- 2.3.1 Opere che ostacolano il deflusso delle acque

- 2.3.2 Divieto di uso di acque infette, sporche, alterate
- 2.3.3 Condutture pluviali
- 2.3.4 Bacini artificiali, recipienti
- 2.3.5 Canali
- 2.3.6 Ordinanze e Prescrizioni

Cap. 4 – FOGNATURE

- 2.4.1 Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura
- 2.4.2 Autorizzazione di scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura
- 2.4.3 Scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura
- 2.4.4 Separazione degli scarichi
- 2.4.5 Scarichi di acque reflue in zone non servite da pubblica fognatura

Cap. 5 – INQUINAMENTO DELL'ARIA

- 2.5.1 Ambito della disciplina
- 2.5.2 Impianti termici civili
- 2.5.3 Attività manutentive e attività ispettive sul territorio comunale
- 2.5.4 Esenzioni
- 2.5.5 Presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione
- 2.5.6 Costi bollino regionale
- 2.5.7 Ispezioni sullo stato della manutenzione da parte degli enti di controllo
- 2.5.8 Combustibili
- 2.5.9. Camini-sistemi di evacuazione prodotti di combustione-scarico diretto
- 2.5.10 Impianti termici civili di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h e di imprese artigiane e commerciali
- 2.5.11 Focolari
- 2.5.12 Caratteristiche dei camini
- 2.5.13 Innalzamento dei camini
- 2.5.14 Ordinanze contingibili ed urgenti
- 2.5.15 Stabilimenti industriali
- 2.5.16 Abbattimento degli inquinanti
- 2.5.17 Guasti accidentali agli impianti di abbattimento
- 2.5.18 Rifiuti solidi
- 2.5.19 Sistema di lavaggio e pulizia
- 2.5.20 Camini negli insediamenti produttivi
- 2.5.21 Attività che usano solventi organici

2.5.22 Divieto di combustione all'aperto

2.5.23 Prevenzione e contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico

Cap. 6 – INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

2.6.1 Ambito della disciplina

Cap. 7 – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industrie Insalubri

2.7.1.1 Classificazione

2.7.1.2 Lavorazioni insalubri di prima classe

2.7.1.3 Insediamenti esistenti

2.7.1.4 Pericolo di esplosioni, incendi, sviluppo di gas tossici e pericolosi

2.7.1.5 Ordinanza del Sindaco

2.7.1.6 Tossici ad alto rischio

Cap. 8 – INQUINAMENTO ACUSTICO

2.8.1 Normativa e Competenze

Cap. 9 – VIBRAZIONI

2.9.1 Campo di applicazione

2.9.2 Modalità di misura

2.9.3 Limiti massimi consentiti

Cap. 10 – RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

2.10.1 Normativa e competenze

2.10.2 Terre e rocce da scavo

Cap. 11 - DEMOLIZIONE DI FABBRICATI ESISTENTI, INDAGINI AMBIENTALI ED EVENTUALI BONIFICHE

2.11.1 Normativa

2.11.2 Aree industriali dimesse

Cap. 12 – AMIANTO

2.12.1 Definizione e proprietà del materiale

2.12.2 Impieghi

2.12.3 Normativa

- 2.12.4 Programma di controllo e manutenzione
- 2.12.5 Protocollo per la gestione delle segnalazioni di coperture contenenti amianto
- 2.12.6 Bonifica
- 2.12.7 Protocollo per la gestione delle segnalazioni di manufatti, diversi dalle coperture, contenenti amianto
- 2.12.8 Monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell'aria
- 2.12.9 Manomissione manufatti contenenti amianto
- 2.12.10 Amianto all'interno degli ambienti di lavoro
- 2.12.11 Rifiuti abbandonati contenenti amianto

Cap. 13 – IMPIEGO DI PRESIDI SANITARI PER L'AGRICOLTURA

Impiego di presidi sanitari con mezzi meccanici

- 2.13.1 Registro dei trattamenti
- 2.13.2 Condizioni in cui il trattamento deve avvenire
- 2.13.3 Modalità di preparazione delle miscele
- 2.13.4 Contenitori usati
- 2.13.5 Impiego di mezzi aerei

Cap. 14- SANZIONI

ALLEGATI:

Allegato A1: Terre e rocce da scavo- Modello di Dichiarazione Sostitutiva atto di notorietà

Allegato A2: Comunicazione di completo utilizzo dei materiali da scavo

Allegato B: Procedure di dismissione dei serbatoi di stoccaggio di liquidi inquinanti

Allegato C : Indice di Degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (ID)

Capitolo 1

SCARICHI IDRICI

2.1.1. Autorizzazioni

La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, è stabilita dalla D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla L.R. n.26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i. nonché dai regolamenti regionali vigenti in materia.

Tutti gli scarichi, siano essi in fognatura, in acque superficiali o al suolo, devono essere preventivamente autorizzati dalle autorità previste dalla sopra citata normativa e le autorizzazioni rilasciate devono indicare i limiti di accettabilità e le prescrizioni di cui al presente Regolamento.

2.1.2. Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sugli scarichi sono svolti dal gestore della fognatura, nel rispetto della legislazione vigente, sulla scorta di una programmazione avente lo scopo di garantire un efficiente ed imparziale sistema di controlli.

2.1.3. Campionamento degli scarichi

1. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del gestore della fognatura per il controllo che, salvo quanto previsto dall'art.108 c.4 del sopra citato decreto legislativo, va effettuato immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel recapito finale.

2. Il gestore della fognatura deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo.

3. Le determinazioni analitiche devono essere effettuate o su campione istantaneo o su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabile in rapporto ai tempi e modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

4. E' necessario che i rapporti di prova riportino, oltre a tutte le informazioni necessarie all'identificazione del campione, i metodi di prova utilizzati e la relativa incertezza di misura.

5. La conformità dello scarico dovrà essere valutata secondo quanto riportato dalla Linea Guida ISPRA 52/2009. Il laboratorio che effettua i controlli dovrà essere accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

2.1.4. Acque reflue industriali

Ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per acque reflue industriali si intende qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

2.1.5. Acque reflue domestiche ed assimilate

1. Le acque reflue domestiche, disciplinate dal Regolamento Regionale 24.3.2006 n. 3, sono quelle derivanti da insediamenti residenziali o scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività

commerciali o di produzioni di beni purché derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica.

2. Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art.2 del DPR 227/2011:

a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;

b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

Criteria di assimilazione alle acque reflue domestiche

	<i>Parametro/sostanza</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore limite di emissione</i>
1	<i>Portata</i>	<i>mc/giorno</i>	≤ 15
2	<i>pH</i>		5,5 – 9,5
3	<i>Temperatura</i>	<i>C°</i>	≤ 30
4	<i>Colore</i>		<i>Non percettibile con diluizione 1 : 40</i>
5	<i>Materiali grossolani</i>		<i>Assenti</i>
6	<i>Solidi Sospesi Totali</i>	<i>mg/l</i>	≤ 700
7	<i>BOD5 (come ossigeno)</i>	<i>mg/l</i>	≤ 300
8	<i>COD (come ossigeno)</i>	<i>mg/l</i>	≤ 700
9	<i>Rapporto COD/BOD5</i>		$\leq 2,2$
10	<i>Fosforo Totale (come P)</i>	<i>mg/l</i>	≤ 30
11	<i>Azoto ammoniacale (come NH4)</i>	<i>mg/l</i>	≤ 50
12	<i>Azoto nitroso (come N)</i>	<i>mg/l</i>	$\leq 0,6$
13	<i>Azoto nitrico (come N)</i>	<i>mg/l</i>	≤ 30
14	<i>Grassi e oli animali/vegetali</i>	<i>mg/l</i>	≤ 40
15	<i>Tensioattivi</i>	<i>mg/l</i>	≤ 20

Allegato A (previsto dall'articolo 2) – Tabella 1

Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n.152 per le emissioni in acque superficiali

Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

	ATTIVITA'
1	Attività alberghiera, rifiuti montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2	Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
3	Attività ricreativa
4	Attività turistica non ricettiva
5	Attività sportiva
6	Attività culturale
7	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria e immobiliare
8	Attività informatica
9	Laboratori di parrucchiera, barbieri e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m ³ al momento di massima attività
10	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 Kg di biancheria al giorno
11	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
12	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati e pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività
13	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
14	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione
15	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
16	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
17	Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)
18	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
19	Piscine – Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate
20	Vendita al minuto di generi di cura della persona
21	Palestre
22	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m ³ /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 Kg/anno
23	Ambulatori medici, studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e

	ricerca
24	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
25	Conservazione, lavaggio, confezionamento di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione
26	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
27	Agenzie di viaggio
28	Call center
29	Attività di intermediazione assicurativa
30	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
31	Riparazione di beni di consumo
32	Ottici
33	Studi audio video registrazioni
34	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
35	Liuteria

2.1.6. Scarichi provenienti da laboratori di analisi mediche e simili.

1. Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori specialistici, ambulatori e altre strutture in cui sono impiegate apparecchiature mediche, per analisi e simili nonché gli scarichi di tutte quelle strutture che possono utilizzare sostanze di cui alle Tab. 3/a e 5 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e/o, dalle quali possono essere generate acque contenenti microrganismi patogeni di varia natura, vanno sottoposti a disinfezione.

2. Le acque reflue delle sopra citate strutture, solo a seguito di opportuni ed approfonditi controlli sulle attività svolte all'interno degli insediamenti e il monitoraggio delle immissioni in fognatura dal punto di vista quali-quantitativo, potranno eventualmente essere assimilate ad utenze domestiche.

3. Solamente una volta verificata la compatibilità dello scarico, si potrà procedere con la conferma di sussistenza delle condizioni di scarico assimilabile, oppure si procederà al rilascio di apposita autorizzazione, con eventuali prescrizioni in termini di autocontrolli o presidi depurativi interni, come già effettuato per gli insediamenti produttivi.

2.1.7. Acque di prima pioggia, di lavaggio e meteoriche di dilavamento

Ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n.4 si definiscono:

- "acque meteoriche di dilavamento": la parte delle acque della precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- "acque di prima pioggia": le acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.

Ai fini del calcolo delle portate si assume che tale valore si verifichi in 15 minuti ed i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad uno per le superfici coperte, lastricate e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate;

- “acque pluviali”: le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni;

- “acque di lavaggio”: le acque, comunque approvvigionate, attinte e recuperate, utilizzate solo per il lavaggio delle superfici di cui alla lettera f) dell’art. 4 del citato regolamento e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica che venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.

2.1.8. Disciplina delle acque di scarico

1. La gestione delle acque meteoriche non può prescindere da quelle delle acque reflue urbane e rappresenta un elemento da considerare nella pianificazione urbanistica del territorio;

Ai sensi del P.T.U.A. della Regione Lombardia, dovranno essere applicati i criteri per la riduzione delle portate meteoriche drenate: relativamente ad aree di ampliamento ed espansione residenziale, il limite massimo per lo scarico è di 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile; tale limite è elevato a 40 l/s ha nel caso di aree già dotate di rete fognaria.

Come indicato dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato dalla Autorità di Bacino del Fiume Po, deve essere in ogni caso da applicato il criterio di invarianza della portata, secondo cui, per tutte le aree soggette a cambio di destinazione d’uso del suolo, la portata in uscita dal comparto urbanizzato non deve essere superiore a quella generata dal campo agricolo preesistente.

2. Le acque meteoriche non contaminate, comprese quelle provenienti dalle condutture pluviali e quelle convogliate in reti fognarie separate, solo nel caso di zone non servite da pubblica fognatura ed a fronte di relazione idrogeologica firmata da un geologo che se ne assume la responsabilità, possono essere destinate all’alimentazione della falda anche mediante il recapito delle acque sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo per subirrigazione, purché la dispersione avvenga ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici vicini anche in relazione alla natura geologica del terreno ed al profilo altimetrico.

3. Qualora le caratteristiche del terreno non consentano un completo assorbimento delle acque meteoriche precipitate, tali acque devono essere allontanate mediante opere di convogliamento idonee fino ad un recapito naturale, atto a riceverle.

2.1.9. Limiti di accettabilità

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori limite previsti dalla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Le autorizzazioni possono tuttavia, in particolari casi, stabilire specifiche prescrizioni e/o deroghe ai limiti di cui al sopra citato allegato.

2.1.10. Divieto di diluizione

E’ vietato diluire le acque di scarico allo scopo di conseguire i valori limite di emissione previsti dalla vigente normativa in materia.

2.1.11. Scarico di sostanze pericolose

Il gestore della fognatura ha la facoltà di poter abbassare ulteriormente il limite di scarico delle sostanze di cui alle Tabb. 3/a e 5 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i. qualora la loro presenza possa causare problemi ai sensi della normativa per gli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/08).

In ogni caso non è ammesso lo scarico di sostanze pericolose in concentrazione tale da essere rilevabili con i metodi analitici riportati nel Manuale APAT IRSA-CNR 29/2003 o Equivalenti.

Capitolo 2 SUOLO

2.2.1. Terreni non edificati

1. I terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso presente e la destinazione futura, devono essere conservati costantemente liberi da impaludamenti ed inquinamenti dai proprietari ovvero da coloro che ne hanno la disponibilità.

2. A tal fine essi devono provvederli dei necessari canali di scolo od altre opere idonee che devono essere mantenute in buono stato di efficienza. Per quanto riguarda le rive dei corpi d'acqua lacustri e fluviali, siano rispettate le particolari prescrizioni previste dalla legislazione e normativa vigente.

2.2.2. Irrigazioni

1. Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sul terreno, sono permesse solo in località distanti dall'abitato agglomerato purché l'acqua abbia continuo ricambio e non si producano impaludamenti od inconvenienti igienici di qualsiasi natura.

2. Sono vietate le irrigazioni dei terreni contigui alle abitazioni sparse quando queste non siano convenientemente protette e possa derivare umidità ai muri delle abitazioni stesse.

2.2.3. Spargimento dei liquami a scopo agricolo

1. Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico di origine animale, derivante da imprese o aziende agricole è consentito con le modalità indicate dalla normativa regionale vigente in materia che indica gli adempimenti normativi per le aziende, le caratteristiche delle strutture di stoccaggio del liquame e del letame, i vincoli spazio /temporale per l'utilizzo dei liquami, del letame, concimi azotati ed ammendanti organici.

2. Nelle vicinanze dei centri abitati sono di regola vietati lunghi lanci durante la distribuzione delle deiezioni per evitare la diffusione degli odori, mentre è opportuno, compatibilmente con le tipologie colturali, l'impiego di attrezzature per l'interramento delle deiezioni che, oltre a migliorare l'efficacia della concimazione, elimina quasi totalmente la diffusione degli odori. E' opportuno evitare lo spandimento nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche siano notevoli, soprattutto sui terreni con forte permeabilità, presenza di una falda idrica poco profonda ed in vicinanza di pozzi.

3. Di ogni scarico abusivo il Dirigente ingiunge, entro i termini e le modalità prefissate, la rimozione e la bonifica dei luoghi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

2.2.4. Controlli

L'esercizio delle attività di vigilanza e controllo inerenti la gestione agronomica dei fertilizzanti azotati è regolamentato dalla Linee Guida della Regione Lombardia, approvate con D.G.R. 3745/2012 e dal Manuale operativo dei controlli relativi all'applicazione della Direttiva Nitrati e della Deroga Nitrati, approvato con D.G.R.. 8981/2012.

2.2.5. Controlli svolti dal Comune

La L.R. 7/2012 attribuisce ai Comuni la competenza sul controllo dei trasporti dei fertilizzanti azotati così come specificato nelle Linee guida e nel Manuale Operativo di cui all'art. 2.2.5.

2.2.6. Fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi

1. I fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi sono classificati e disciplinati secondo le disposizioni legislative e normative vigenti.
2. Da essi sono escluse tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali nonché i fanghi provenienti da processi depurativi eventualmente in essere nei predetti insediamenti e le deiezioni zootecniche liquide e solide.
3. Il competente Dirigente per motivi igienici o ambientali, può ordinare in tutto il territorio comunale o in parte di esso, il divieto di impiego al suolo ai fini agronomici di prodotti derivanti dai processi di lavorazione di qualsiasi tipo, compresi i fanghi provenienti da impianti di depurazione e le acque reflue.

2.2.7. Stoccaggio di liquidi inquinanti

1 Ai fini del presente regolamento, si intende per impianto di stoccaggio di liquidi inquinanti l'insieme dei contenitori di stoccaggio (serbatoi) e delle tubazioni annesse. Si definisce serbatoio interrato un contenitore di stoccaggio di liquidi inquinanti di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la totalità della superficie esterna. Si deve qualificare interrato anche un serbatoio non completamente posto sotto il piano di campagna o semplicemente appoggiato sul suolo, dato che in tali casi, viene meno la diretta e totale visibilità della superficie esterna. Si intendono liquidi inquinanti quelli che possono alterare le caratteristiche organolettiche e/o chimico-fisiche previste dalla normativa concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Sono esclusi da tale definizione i manufatti realizzati in opera, quali ad esempio le vasche in calcestruzzo armato.

2 Al fine di prevenire possibili cause di inquinamento del suolo e del sottosuolo i nuovi serbatoi di prodotti inquinanti non infiammabili devono essere collocati preferibilmente fuori terra.

3. I serbatoi fuori terra devono essere collocati in vasche a tenuta perfetta, realizzate con materiale inattaccabile dalle sostanze stoccate ed aventi superfici interne impermeabili alle stesse e superfici esterne impermeabili all'acqua. Le vasche non possono essere munite di condotti di scarico.

4 I condotti di collegamento fissi o mobili tra i serbatoi ed i punti di utilizzazione delle sostanze o prodotti in essi contenuti, devono essere realizzati in modo da consentire, in caso di guasto o rotture accidentali, il convogliamento delle sostanze o prodotti medesimi nelle vasche di contenimento o in altre aventi caratteristiche analoghe ; le opere inerenti devono possedere i requisiti di inattaccabilità ed impermeabilità prescritti per le vasche.

5 Le zone di carico e scarico dei serbatoi di sostanze o prodotti accumulate o stoccate devono essere impermeabilizzate e dotate di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di dilavamento ad idonei impianti di recupero e/o depurazione.

2.2.8. Serbatoi di nuova installazione

1. La competenza autorizzativa sull'installazione di nuovi serbatoi, fatte salve diverse e ulteriori indicazioni normative settoriali, è posta in capo al Sindaco, sia per quelli fuori terra, sia per quelli interrati, sia, specificatamente, per i serbatoi di combustibile ad uso riscaldamento per civili abitazioni, così come la verifica della conformità dei nuovi impianti. E' facoltà del Sindaco dare disposizioni in merito all'eventuale necessità di adeguamento degli impianti esistenti ai criteri introdotti per i nuovi impianti.

2. I requisiti di progettazione, costruzione ed installazione dei serbatoi sono quelli definiti dalle buone tecniche esecutive (es. norme UNI EN 12285-1 2003) e dalla specifica normativa settoriale:

stoccaggi oli minerali;

stoccaggi oli usati (D.M. Ministero dell'Industria n. 392 del 16/05/1996 "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati");

punti vendita carburante (D.Lgs. 112/1998 e D.Lgs. 32/1998);

serbatoi contenenti sostanze chimiche (DGRL n. 16103 del 23/01/2004 per la parte di interesse).

3. Nel rispetto di tali norme, al fine di garantire la tutela dell'ambiente da fenomeni di contaminazione dovuti a perdite dei liquidi inquinanti in essi stoccati, i nuovi serbatoi interrati possono essere realizzati nelle seguenti modalità:

- a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo. Le pareti possono essere entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione;

- la parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;

- entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni metalliche ed alle corrosioni;

- la parete interna in materiale non metallico ed quella esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione;

- a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi, compatibilmente con le norme di sicurezza e antincendio dei VVFF. Le tubazioni di connessione possono essere di materiale non metallico.

Al fine di prevenire e contenere le perdite, i nuovi serbatoi devono essere dotati:

- di un pozzetto di alloggiamento del boccaporto di carico opportunamente impermeabile rispetto alle perdite che possono verificarsi durante le operazioni di carico. Il pozzetto deve essere portato almeno al piano campagna e il chiusino deve garantire la minima infiltrazione possibile di acqua piovana;

- di un dispositivo di sovrappieno del liquido atto ad interrompere automaticamente il flusso dello stesso al raggiungimento di non più del 90% della capacità geometrica del serbatoio;

- di una incamicatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate connesse all'impianto, prevedendo il recupero di eventuali perdite mediante idoneo sistema di drenaggio in apposito pozzetto impermeabile.

4. Ai sensi dell'art. 94 comma 4 lettera i) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. vige il divieto di insediamento di impianti di stoccaggio di prodotti ovvero di sostanze chimiche pericolose all'interno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

La capacità massima dei nuovi serbatoi e' fissata dalle normative di settore come per lo stoccaggio di oli minerali e/o di idrocarburi (D.M. 31/07/1934 e s.m.i., D.M. Interno 29/11/2002) che fissano capacità massime, in rapporto al tipo di sostanza contenuta nel serbatoio ed in relazione alla posizione del serbatoio rispetto al centro abitato.

5. Ogni serbatoio deve essere dotato di una targa sulla quale vanno riportati i dati identificativi del serbatoio e della sostanza contenuta.

6. I serbatoi di stoccaggio GPL vanno gestiti in conformità alle disposizioni di settore.

Sotto il profilo della tutela delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee e superficiali, da fenomeni di inquinamento, non si ritengono necessari eventuali ulteriori presidi e o accorgimenti oltre a quelli indicati dalle suddette norme, dal momento che la natura stessa del GPL (gassoso a pressione e temperatura ambiente) impedisce di fatto fenomeni di percolazione.

Per i nuovi serbatoi devono essere fatti controlli periodici, secondo i criteri di cui al paragrafo 2.2.9 c.2 (prove di tenuta e verifica dell'integrità strutturale), a cura dei proprietari e secondo frequenze e modalità stabilite, caso per caso, dall'Arpa competente per territorio. Al proprietario compete altresì l'obbligo di fornire, su richiesta dell'Arpa, la descrizione delle caratteristiche d'uso.

2.2.9. Serbatoi interrati esistenti

1. Interventi di risanamento sui serbatoi interrati esistenti.

Il Sindaco, su parere dell'Arpa, può dare disposizioni di adeguamento alle prescrizioni suddette ([relative ai nuovi serbatoi]), in relazione a particolari situazioni di rischio connesse con lo stato di conservazione dei serbatoi con le prove di tenuta e con la natura delle sostanze contenute". In tale ambito potrà essere valutata la possibilità di procedere a interventi di risanamento dell'esistente secondo le seguenti indicazioni tecniche.

I serbatoi esistenti, di cui sia verificata l'idoneità strutturale, possono essere oggetto di interventi di risanamento che ne aumentino il livello di sicurezza ambientale e consentano di prolungarne l'utilizzo in condizioni di efficienza. Qualora invece, risulti palese l'inidoneità strutturale degli stessi, si rende necessario procedere alla loro dismissione.

Gli interventi di risanamento possono essere costituiti da:

_ applicazione di un rivestimento anticorrosione sulle pareti interne del serbatoio in materiale che sia compatibile con il liquido contenuto, con uno spessore minimo di 2,5 mm (risanamento temporaneo);

_ installazione di un sistema di protezione catodica la cui applicazione necessita di una valutazione accurata in quanto di non semplice esecuzione su manufatti vetusti;

_ realizzazione di una cassa di contenimento in calcestruzzo rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite;

_ inserimento all'interno del serbatoio di una parete in materiale composito compatibile con il liquido contenuto.

Sono accoglibili anche altre forme di risanamento, a condizione che garantiscano un adeguato livello di sicurezza (paragonabile a quello degli interventi sopra indicati) e che tale garanzia sia adeguatamente documentata.

2. Prove di tenuta e verifica dell'integrità strutturale

L'esercizio del serbatoio deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale. A tale fine i serbatoi interrati esistenti, non realizzati secondo le prescrizioni previste per i nuovi impianti (doppia parete), devono essere sottoposti a controlli di tenuta. La frequenza delle prove di tenuta, quale

principale strumento di controllo periodico a tutela dell'ambiente contro eventuali perdite da impianti esistenti, è determinata come segue, in base alla vetustà del serbatoio e all'effettuazione degli interventi di risanamento:

Età del Serbatoio	Condizione	Frequenza
Superiore a 30 anni o sconosciuta	non risanato	annuale
Compresa tra 15 e 30 anni	non risanato	biennale
A partire dal 5° anno dal risanamento	risanato	triennale

Le prove di tenuta vanno distinte dalla verifica dell'integrità strutturale cui è subordinato il risanamento. La differenza sostanziale risiede nel fatto che la verifica di integrità strutturale mira a valutare, oltre che l'assenza di perdite, anche le condizioni strutturali del serbatoio stesso e delle condizioni di installazione.

Tali verifiche devono comprendere, in particolare, anche la misura dello spessore delle pareti del serbatoio e dello stato di conservazione del rivestimento interno.

La verifica di integrità deve essere eseguita preliminarmente al risanamento per assicurare un livello di maggior sicurezza ambientale ed un prolungamento della vita economica del serbatoio, mentre le prove di tenuta hanno carattere periodico ed una frequenza stabilita .

Le prove di tenuta si distinguono in:

prove di tipo "speditivo" e di tipo "strumentale".

I risultati delle prove devono essere conservate a cura del proprietario , ovvero dal conduttore dell'impianto.

Nel caso la prova attesti la mancata tenuta del serbatoio deve essere data comunicazione immediata alle autorità competenti ai sensi degli art. 242 e 245 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora poi fosse accertata l'eventuale dispersione di sostanze pericolose nella matrice ambientale dovrà essere intrapreso l'iter di bonifica secondo le modalità e procedure imposte dalla parte IV titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. . Le prove di tenuta devono essere effettuate da personale tecnico qualificato. Dovrà essere rilasciata una certificazione dei risultati ottenuti che contenga altresì indicazioni relative alla metodologia utilizzata, alle condizioni esecutive e ai limiti di rilevanza.

Tra le metodiche di accertamento della tenuta di un serbatoio interrato si segnalano quelle esaminate da UNICHIM.

3. Risanamento temporaneo

Per risanamento temporaneo si intende l'applicazione di un rivestimento anticorrosione sulle pareti interne del serbatoio, realizzato con materiali compatibili con il liquido contenuto o sistemi equivalenti di riconosciuta idoneità.

Dovrà essere preventivamente verificata la tenuta secondo metodi riconosciuti e l'integrità strutturale mediante adeguate prove (quali ad esempio quelle spessimetriche) che garantiscano l'applicabilità del sistema.

All'atto della verifica dell'integrità strutturale con eventuale giudizio di recuperabilità e dell'operazione di risanamento con relativo collaudo, il responsabile della ditta esecutrice dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento.

4. Risanamento definitivo

Per risanamento definitivo si intende la realizzazione di un sistema a doppia parete con intercapedine monitorata. Tali sistemi si realizzano generalmente fissando all'interno del serbatoio una seconda parete in materiale compatibile col liquido contenuto. Deve essere quindi prevista l'adozione di idoneo sistema di monitoraggio in continuo delle perdite o sistemi equivalenti di riconosciuta idoneità, specificando eventuali limitazioni delle condizioni sia di applicazione che di esercizio. Deve, infine, esser adottato idoneo sistema di controllo dell'eventuale deformazione del materiale che costituisce l'intercapedine.

Prima delle operazioni di risanamento deve essere verificata la tenuta secondo metodi riconosciuti e l'integrità strutturale mediante adeguate prove che ne garantiscano l'applicabilità.

All'atto della verifica dell'integrità strutturale con eventuale giudizio di recuperabilità, e dell'operazione di risanamento con relativo collaudo, il responsabile della ditta esecutrice dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento.

5. Obblighi nella conduzione dei serbatoi interrati

Nella conduzione di un serbatoio interrato sono previsti specifici adempimenti a carico del proprietario ovvero del gestore del serbatoio che, fatto salvo quanto previsto dalla normativa settoriale, sono i seguenti:

- tenuta e custodia in loco di un registro su cui vengono annotati gli esiti dei controlli utile all'autorità di controllo per valutare lo stato del serbatoio;
- verifica periodica della tenuta del serbatoio secondo le modalità e la tempistica stabilite nel presente regolamento
- presentazione, su richiesta dell'Autorità di controllo, di un documento contenente la descrizione delle caratteristiche costruttive e d'uso del serbatoio stesso.

2.2.10. Dismissione dei serbatoi

1. Si ha dismissione, quando il serbatoio viene definitivamente escluso dal ciclo produttivo o commerciale perdendo in tal modo la sua funzione originaria. La dismissione è contraddistinta dallo svuotamento del serbatoio e dalla interruzione o disconnessione fisica delle linee di erogazione e alimentazione. Fino a quando tale situazione non si concretizza, il serbatoio è soggetto ai controlli ed alle prescrizioni previste per i serbatoi in esercizio. La dismissione temporanea o fermo temporaneo dell'impianto di stoccaggio, consiste invece nel non utilizzo del serbatoio per un periodo limitato (non oltre un anno dalla data di dismissione) e presuppone la rimessa in esercizio del serbatoio con la precedente o nuova funzione.

Sia in caso di dismissione temporanea che definitiva (almeno fino all'eventuale rimozione o comunque fino a quando non si concretizzino le reali condizioni di fattibilità di tale adempimento) sussiste l'obbligo di bonifica interna e di messa in sicurezza del serbatoio secondo la definizione data di seguente.

2. Si parla di insostenibilità o impraticabilità alla rimozione quando non sussistono le condizioni tecnico-economiche e di sicurezza che permettono di procedere all'estrazione del serbatoio a costi sostenibili in relazione ai rischi e alle criticità ambientali sottese.

Per tali motivi, l'impraticabilità alla rimozione va attestata da apposita perizia, redatta da professionista abilitato, che ne dimostri e documenti l'insostenibilità sotto il profilo tecnico-economico e della sicurezza.

3. L'atto di dismissione di un serbatoio interrato e il conseguente riutilizzo dell'area, costituiscono un processo rilevante ai fini della tutela delle matrici ambientali. La dismissione di un serbatoio interrato deve essere accompagnata da accertamenti sull'integrità dell'impianto e/o indagini ambientali, volti a verificare la sussistenza di eventuali passività ambientali indotte dalla presenza degli stessi: contaminazioni delle matrici acqua, suolo, sottosuolo, derivanti da perdite sistematiche od occasionali, per lesioni del manufatto, scorretto utilizzo o eventi accidentali.

4. -la mancata effettuazione di verifiche su impianti datati e in condizioni di criticità, si configura una condizione di potenziale rischio ambientale da sottoporre ad adeguati approfondimenti

- Serbatoi situati in aree dismesse o cessate attività insalubri soggette a caratterizzazione ai sensi della parte IV titolo V del D.Lgs. 152/06 o a indagine preliminare sono da considerarsi dismessi e soggetti alle comunicazioni e operazione di intervento previste dal presente regolamento.

- Serbatoi situati in aree soggette ad interventi di riqualificazione con demolizione, ricostruzione o scavo, sono di norma da ritenersi dismessi e soggetti quindi alle comunicazioni e operazioni di intervento previste dal presente regolamento.

- Serbatoi interrati abbandonati e rinvenuti accidentalmente o fortuitamente, sono in ogni caso da ritenersi dismessi e soggetti alle comunicazioni e operazioni di intervento previste dal presente regolamento.

- In tutti i casi in cui, per scelta, per obbligo o di fatto, viene comunicata la dismissione di un serbatoio ed in tutti i casi in cui il Comune, su parere dell'Arpa, dispone adeguamenti, si rende necessario prevedere adeguate verifiche sulla presenza di eventuali fenomeni di contaminazione indotta secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

- In caso di dismissione del serbatoio il proprietario, o chi per esso, è tenuto a procedere allo svuotamento e bonifica interna del medesimo, nonché alla messa in sicurezza temporanea fino alla rimozione e smaltimento o alla messa in sicurezza definitiva.

5. La rimozione è oggetto di specifica prescrizione ad opera del Sindaco nei casi in cui l'area su cui insiste il serbatoio debba essere restituita alla sua originale destinazione urbanistica. Tipico l'esempio dei distributori di carburanti, per i quali l'autorizzazione edilizia allo smantellamento contempla, di norma, il ripristino dello stato dei luoghi, con rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto il suolo. Anche in questo caso, tuttavia, non è da escludere che l'autorità competente si orienti diversamente e consenta che il serbatoio dismesso venga definitivamente mantenuto, in sicurezza, nel sottosuolo.

6. Alla notifica della dismissione al Sindaco ed all'Arpa deve essere allegata, o deve fare seguito, oltre alla documentazione relativa alle operazioni di pulizia interna del serbatoio, anche una relazione tecnica descrittiva e dimostrativa degli accertamenti condotti al fine di escludere condizioni di rischio e/o in caso di sospetta contaminazione, un'adeguata proposta di indagini ambientali. Quest'ultima, in particolare, dovrà essere condotta in modo da evidenziare il rispetto dei limiti richiesti dal vigente D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente alle sostanze stoccate nel serbatoio, restando inteso che qualora, tali indagini dovessero accertare la presenza di contaminazione delle matrici in posto si dovrà procedere alla bonifica del sito, secondo quanto previsto alla parte IV titolo V dello stesso decreto.

2.2.11. Tipologie di dismissione

1. Si distinguono tre tipologie di intervento di dismissione: 1) con rimozione; 2) con messa in sicurezza definitiva; 3) con messa in sicurezza temporanea.

2. In caso di dismissione con rimozione la procedura prevede, in generale, i seguenti passaggi consequenziali: verifica dell'integrità del serbatoio; rimozione dei fondami e pulizia interna del serbatoio; gas-free; rimozione del serbatoio ed annesso strutture e manufatti (passi d'uomo e tombature, eventuali basamenti, sistemi di ancoraggio, vasche di contenimento, vespai e materiali

di alloggiamento), campionamenti a fondo scavo e pareti; smaltimento del serbatoio e dei rifiuti prodotti; riempimento dello scavo con materiale certificato e ripristino dello stato dei luoghi; relazione di fine lavori.

3. In caso di dismissione con messa in sicurezza definitiva la procedura prevede: verifica dell'integrità del serbatoio; rimozione dei fondami e pulizia interna del serbatoio; gas-free; asseverazione dell'impossibilità alla rimozione; accertamenti e/o indagini ambientali; operazioni di messa in sicurezza; relazione di fine lavori.

4. In caso di dismissione con messa in sicurezza temporanea: verifica dell'integrità del serbatoio; rimozione dei fondami e pulizia interna del serbatoio; gas-free; messa in sicurezza temporanea; rimozione o messa in sicurezza o riutilizzo e relativi accertamenti a seconda dei casi; relazione di fine lavori.

5. in caso di rilevata contaminazione delle matrici ambientali si procederà di norma alla rimozione del serbatoio. Solo in caso di accertata impossibilità alla rimozione, si ammetterà la messa in sicurezza definitiva, in relazione a quanto previsto dal titolo V parte IV del D.lgs. 152/06. In tale circostanza, dovrà essere prestata particolare attenzione alla verifica degli eventuali effetti del focolaio di contaminazione sulla qualità delle acque sotterranee:

- ove gli effetti siano manifesti, dovranno essere progettate idonee misure di messa in sicurezza, tramite pozzi di spurgo, barriere idrauliche o altro sistema equivalente volto a contenere la diffusione della contaminazione e promuoverne la progressiva attenuazione;
- ove la contaminazione del terreno non abbia ancora influenzato il sistema idrico sotterraneo, si dovrà procedere ad una messa in sicurezza del terreno inquinato per impedire l'eventuale ulteriore infiltrazione dei contaminanti (ad esempio con isolamento tramite copertura, ove non già esistente, e diaframmi laterali impermeabili) in attesa di un intervento risolutivo di bonifica.

2.2.12. Procedure di dismissione

1. Comunicazione di dismissione

La comunicazione di avvenuta dismissione o la volontà di dismettere un serbatoio deve essere trasmessa al Comune ed all'Arpa competente per territorio non oltre un mese dall'avvenuta dismissione.

Si deve provvedere alla comunicazione contestualmente alla scoperta in caso di rinvenimento accidentale di serbatoi, o contestualmente alla comunicazione di cessata attività in caso di industrie insalubri o ancora nei casi di perdita, sversamento accidentale o pericolo concreto e attuale di contaminazione.

2. Bonifica interna e pulizia

Ogni operazione di dismissione deve prevedere interventi di bonifica interna e pulizia, ossia di completo svuotamento dei serbatoi e delle tubazioni (aeree e/o interrato), dai fluidi o residui ancora contenuti nei manufatti. Tale operazione è da considerarsi propedeutica sia alle attività di rimozione, che di messa in sicurezza o di riutilizzo. Deve essere condotta da personale qualificato e ditte autorizzate al trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica interna .

3. Certificazione Gas-free

Nel caso di stoccaggio di prodotti infiammabili e/o in grado di produrre vapori tossici e/o nocivi, nelle 24 ore precedenti gli interventi sul serbatoio, deve essere eseguita una certificazione "gas-free". La certificazione è necessaria al fine di escludere i rischi legati alla presenza di vapori infiammabili/esplosivi. Per ogni ulteriore dettaglio in merito si rimanda alle specifiche strutture delle ASL e dei Vigili del Fuoco, per le rispettive competenze di legge.

4. Dismissione con rimozione

La comunicazione di dismissione con rimozione dei serbatoi da inviare al Comune e per conoscenza all'ARPA deve contenere le indicazioni di cui all'allegato B al presente regolamento.

Il Piano di rimozione consiste in un documento illustrante i tempi e i modi con cui si intende procedere all'asportazione del serbatoio e annesse strutture. Esso deve contenere le indicazioni di

cui all'allegato B al presente regolamento e deve essere presentato contestualmente alla comunicazione.

Deve essere predisposto un Piano di Campionamento, effettuata l'estrazione dell'impianto (serbatoi, tubazioni, annessi manufatti e strutture di alloggiamento) per procedere al controllo del terreno in loco. Il Piano deve essere redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato B al presente regolamento

5. Smaltimenti.

Gli interventi che prevedono la dismissione per rimozione, comportano la formazione sia di rifiuti liquidi e/o palabili quali i fondami e le soluzioni di lavaggio del serbatoio, sia di rifiuti solidi quali il serbatoio stesso, le tubazioni di connessione all'impianto, il passo d'uomo e le strutture di alloggiamento.

La rimozione dell'impianto di stoccaggio, infatti, non si limita alla mera asportazione del serbatoio, bensì deve prevedere l'eliminazione di tutti i componenti e gli accessori che, messi in opera a supporto e contatto dello stesso, possono aver costituito o ancora costituire, elemento o fonte di passività ambientale. Lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività di dismissione deve avvenire nel rispetto del D.Lgs 152/06. Premesso che l'individuazione dei corretti codici CER è a carico del produttore del rifiuto, si presenta in allegato B al presente regolamento una breve rassegna non esaustiva dei principali codici CER cui far riferimento nelle operazioni di dismissione e rimozione dei serbatoi.

6. Ripristino dell'area di scavo

Per ripristino dell'area di scavo generata dalla rimozione di uno o più serbatoi, si intende l'insieme di operazioni necessarie a rendere il luogo oggetto di intervento compatibile con gli usi previsti dagli strumenti urbanistico vigenti nel comune in cui si svolge il procedimento. Il ripristino consiste sostanzialmente nel riempimento dello scavo fino a piano campagna e nella sistemazione della coltre superficiale a verde, pavimentazione o altro.

7. Relazione di fine lavori per dismissione con rimozione

Al termine delle attività di dismissione con rimozione andrà predisposta e inviata al Comune e p.c. all'ARPA, una Relazione di fine Lavori contenente le indicazioni di cui all'allegato B al presente regolamento.

8. Dismissione con messa in sicurezza permanente

Nei casi in cui i serbatoi debbano essere mantenuti in posto a causa di una dimostrata impraticabilità alla rimozione ovvero improcedibilità tecnico-economica, si provvede alla loro messa in sicurezza permanente. La comunicazione per dismissione con messa in sicurezza permanente, da inviare al Comune e p.c. all'ARPA deve contenere le indicazioni di cui all'allegato B al presente regolamento

9. Dismissione con messa in sicurezza temporanea

Nei casi in cui sia ammesso un riutilizzo del serbatoio (dismissione temporanea o fermo) e nei casi in cui non si possa procedere alla sua dismissione definitiva, per rimozione o messa in sicurezza permanente, si procederà alla messa in sicurezza temporanea. La comunicazione, da inviare al Comune e p.c. all'ARPA deve contenere le indicazioni di cui all'allegato B al presente regolamento.

10. Ammissibilità al riutilizzo

Al termine del periodo di messa in sicurezza temporanea si procede alla rimessa in esercizio del serbatoio con la precedente o nuova funzione secondo quanto di seguito specificato. La precedente funzione è ammessa a condizione che siano state correttamente svolte le operazioni di risanamento temporaneo o definitivo, che il serbatoio mantenga l'effettiva funzionalità per cui è previsto ovvero che l'impianto di cui è a servizio non sia stato oggettivamente dismesso, che non siano stati accertati fenomeni di contaminazione o di rischio.

11. Relazione di fine lavori per messa in sicurezza temporanea

Al termine delle attività di dismissione con messa in sicurezza temporanea andrà predisposta e inviata al Comune e p.c. all'ARPA, una Relazione di Fine Lavori contenente le indicazioni di cui all'allegato B al presente regolamento.

Capitolo 3

ACQUE SUPERFICIALI

2.3.1. Opere che ostacolano il deflusso delle acque

Il Sindaco, qualora l'ASL, altri Uffici comunali o altri enti competenti in materia accertino l'esecuzione di lavori e di opere che ostacolano il naturale deflusso delle acque o che comunque possano modificare il livello delle acque superficiali e sotterranee nonché le caratteristiche qualitative, prende i provvedimenti di competenza nel rispetto della normativa vigente.

2.3.2. Divieto di uso di acque infette, sporche, alterate

1. E' vietato l'uso, a qualsiasi titolo, per le persone e per gli animali di acque sporche, infette, alterate ed in qualsiasi modo pericolose.
2. Il Sindaco provvede a segnalare con appositi cartelli tali acque nel territorio comunale.

2.3.3. Condotture pluviali

E' vietato immettere qualunque scarico di natura diversa dalle sole acque di pioggia nelle condutture pluviali.

2.3.4. Bacini artificiali, recipienti

1. La raccolta di acqua a scopo agricolo o industriale o di semplice abbeveratoio in appositi bacini artificiali o comunque in recipienti di capacità superiore a mc. 5, con superficie libera non inferiore a mq. 2, deve ottemperare alle seguenti norme:

- a) che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso ed avvenga nel rispetto della vigente normativa relativa agli scarichi;
- b) che sia attuabile, quando risulti necessario, l'impiego dei mezzi larvicidi ed insetticidi;
- c) che resti eliminato qualsiasi pericolo di impaludamento ed ogni possibile causa di insalubrità.

2.3.5. Canali

1. Le utenze delle acque correnti nei canali devono subordinare ogni nuova immissione alla possibilità di convogliamento delle acque anche nei periodi di piena.

2. Le rive del canale, al bordo delle pareti, devono essere mantenute sgombre da depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea se non utile al consolidamento delle pareti delle sponde utilizzando mezzi meccanici o eventuali altri mezzi e nel rispetto della legislazione e normativa vigente.

3. Dal lume dei canali deve essere, almeno una volta all'anno e quando sia necessario, asportato il materiale fangoso e putrescibile e quanto altro possa disturbare il deflusso delle acque e dar luogo a ristagni o a fenomeni putrefattivi, a cura di coloro che sono tenuti per legge alla manutenzione dei canali stessi.

4. In caso di inadempienza dei proprietari, provvederà il Comune con addebito della spesa a carico dei proprietari stessi.

5. Quando i canali sono coperti devono essere dotati di pozzetti di ispezione agibili e deve comunque essere prevista la possibilità di espurgo con recapito ad impianto autorizzato allo

smaltimento secondo la vigente normativa. In ogni caso la copertura di canali deve essere evitata con la sola eccezione di ponti stradali e passi carrai.

6. Per ulteriori prescrizioni in merito ai canali si rimanda al regolamento riguardante il Reticolo Idrico Minore allegato al P.G.T.

2.3.6. Ordinanze e Prescrizioni

Qualora, per natura e quantità delle acque convogliate nei corsi d'acqua superficiali, derivino danni o molestie di carattere igienico-sanitario o ambientale, il Sindaco ordina la eliminazione delle cause ai sensi della normativa vigente.

Capitolo 4 FOGNATURE

2.4.1. Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura

1. Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli insediamenti da cui provengono acque reflue industriali e/o acque reflue domestiche sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le modalità e le prescrizioni del regolamento comunale di fognatura.

2. Eventuali situazioni esistenti in difformità devono, a cura dell'interessato e previa acquisizione dell'autorizzazione prevista, essere eliminate mediante allacciamento, entro il termine notificato dal Sindaco.

3. L'estensione della rete fognaria comunale o consortile in nuove vie obbliga i proprietari degli stabili prospicienti ad allacciarsi alla rete pubblica nei termini previsti.

4. Per l'esecuzione di nuovi allacciamenti su fognature esistenti e la procedura per l'istruzione ed il rilascio delle autorizzazioni allo scarico per edifici di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazione e per i nuovi insediamenti produttivi si rimanda al regolamento comunale di fognatura.

5. In ogni caso, in fase di istruttoria della pratica per il rilascio del permesso di costruire o di acquisizione di DIA o SCIA, il Comune deve segnalare al gestore della fognatura la necessità di verificare l'esistenza o l'eventuale potenziamento dell'allaccio alla pubblica fognatura.

2.4.2. Autorizzazione di scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura

1. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono ammessi previo rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia di Cremona e nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 152/06 s.m.i. e della normativa regionale in materia.

2. L'Ente gestore della fognatura è chiamato ad esprimere il proprio parere di competenza in merito all'ammissibilità delle acque reflue industriali di cui al comma 1 e ad effettuare i controlli qualitativi ritenuti necessari a tale scopo.

3. Ogni insediamento produttivo autorizzato di cui al comma 1, secondo quanto disposto dalla L.R. n° 25 del 30.5.1981, dovrà presentare denuncia degli scarichi derivanti da processo produttivo, entro il 28 febbraio d'ogni anno, compilando l'apposito modulo da ritirarsi presso l'ente gestore della fognatura.

2.4.3. Scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura

1. Per gli scarichi di acque reflue domestiche l'autorizzazione allo scarico è sostituita dalla concessione, da parte dell'Ente gestore della fognatura, del permesso di allacciamento alla fognatura stessa.

2. Anche per gli scarichi di acque reflue domestiche, le concentrazioni di sostanze di cui alla Tab.3/A e alla Tab.5 degli allegati della parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. dovranno comunque essere sempre al di sotto della soglia di rilevabilità analitica.

2.4.4. Separazione degli scarichi

Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubbliche fognature di separare le acque reflue dalle acque reflue meteoriche, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte dell'ente gestore della pubblica fognatura, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di fognatura.

2.4.5. Scarichi di acque reflue in zone non servite da pubblica fognatura

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche, qualora localizzati in aree non servite da pubblica fognatura, devono essere recapitati, se di potenzialità inferiore ai 50 A.E. e previo trattamento, negli strati superficiali del sottosuolo, attraverso subirrigazione e in acque superficiali se di potenzialità uguale o superiore ai 50 A. E. salvo casi particolari valutati dall'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione stessa e comunque sempre a fronte di relazione idrogeologica firmata da un geologo che se ne assume la responsabilità.

2. Gli scarichi di acque reflue industriali devono essere recapitati in acque superficiali salvo che per gli scarichi delle attività di cava dove invece è prevista l'autorizzazione di scarico al suolo.

3. Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne deve avvenire, previo trattamento, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del regolamento regionale n.4 del 24 marzo 2006.

Capitolo 5

INQUINAMENTO DELL'ARIA

2.5.1. Ambito della disciplina

Sono sottoposti alle norme del presente Regolamento: gli impianti termici a funzionamento continuo e discontinuo, alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi; gli apparecchi a combustibile, i mezzi motorizzati; gli stabilimenti artigianali e commerciali e qualsiasi attività che possa dar luogo ad emissioni di qualunque tipo che, oltre ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria, possono costituire o contribuire al pregiudizio della salute, al danno di beni pubblici e privati, delle colture agricole, della flora e della fauna e dell'ambiente in genere.

2.5.2. Impianti termici civili

1. Gli impianti termici civili, di potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h (34,88 Kw) nonché i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento secondo le norme stabilite dalla legge; in particolare, gli impianti termici dovranno possedere requisiti di cui al DM 22 gennaio 2008 n. 37 e dalle ulteriori leggi vigenti.

2. Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici di cui al comma precedente quelli aventi le seguenti destinazioni:

- a) riscaldamento/climatizzazione di ambienti;
- b) riscaldamento di acqua ad uso igienico sanitario per utenze civili ed assimilabili;
- c) cucine – lavaggio stoviglie – sterilizzazioni e disinfezioni mediche;;
- d) lavaggio biancheria e simili;
- e) distruzione di rifiuti (fino ad 1 tonnellata/g);
- f) forni da pane e forni di altre imprese artigiane

2.5.3. Attività manutentive e attività ispettive sul territorio comunale

1. I soggetti che devono provvedere a far eseguire la manutenzione obbligatoria degli apparecchi per il riscaldamento degli ambienti sono:

- il proprietario dell'immobile nel caso in cui sia anche occupante dello stesso;
- gli occupanti dell'immobile (ad es. affittuari o usufruttuari a qualsiasi titolo);
- l'amministratore del condominio, nel caso di impianto centralizzato;
- terzo responsabile, se nominato.

2. La frequenza della pulizia degli apparecchi per il riscaldamento degli ambienti è specificata:

- sul libretto di istruzioni dell'impianto termico
- dal costruttore dei componenti.

In assenza di queste indicazioni va fatta secondo la frequenza minima riportata nella tabella successiva.

3. Scadenze minime per il controllo dei fumi degli apparecchi per il riscaldamento da eseguire in occasione delle manutenzioni da riportare sui rapporti di controllo tecnico:

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica (kW)	Cadenza controlli (anni)	Rapporto di controllo Tecnico
Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori di calore alimentati a combustibili liquido o solido	$5 < P_f < 116,3$	1	Tipo 1
		$P_f \geq 166,4$	1+rilevamento a metà stagione di riscaldamento	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$5 < P_f < 35$	2	
		$35 < = P_f < 350$	1	
		$P_f \geq 350$	1+rilevamento a metà stagione di riscaldamento	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P_u < 100$	4	Tipo 2
		$P_u > 100$	2	

	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P_u \geq 12$	4	
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P_u \geq 12$	2	Tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P_u > 5$	4	Tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	
P_f = potenza termica nominale al focolare; P_u = potenza termica nominale utile; P_{el} = potenza elettrica nominale				

4. L'installatore o il manutentore dell'impianto avrà l'obbligo, a decorrere dal 1° ottobre 2014, di targatura degli impianti, secondo le indicazioni della Regione Lombardia.

5. Il proprietario o l'amministratore condominiale deve esporre, presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali, una tabella riepilogativa del periodo annuale di esercizio dell'impianto, delle generalità e del recapito del Responsabile dell'impianto nonché il codice identificativo dello stesso.

6. Vigge l'obbligo di dotarsi di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici centralizzati; nella seguente tabella sono indicate le categorie di impianti e le date entro le quali adottare le misure necessarie:

NUOVA TABELLA

Tipologia Impianto	Data entro cui adottare le misure necessarie per termoregolazione e contabilizzazione
Superiore 350 kW e installazione ante 1/8/97 Tutti i tipi di combustibile eccetto il metano	1/8/2014
Superiore 350 kW e installazione ante 1/8/97 Alimentati a gas	1/8/2014
Maggiore o uguale a 116,4 kW e installazione ante 1/8/98	1/8/2014
Impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo l'1/8/97	1/8/2014

Impianti termici collegati a reti di teleriscaldamento dopo l'1/8/97	1/8/2014
Impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell'efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell'impianto originario	1/8/2014
I restanti impianti	1/8/2014

2.5.4. Esenzioni

1. Lo scaldabagno (ossia la caldaia che serve solo l'acqua sanitaria e non il riscaldamento), i generatori di calore di potenza inferiore ai 5 kW comprendenti le “stufette”, i “radiatori a gas” o altri tipi di apparecchi per il riscaldamento, non sono soggetti ai controlli e quindi alla dichiarazione;

2. Chi utilizza il teleriscaldamento deve fare solamente la dichiarazione di avvenuta manutenzione inserendola nel CURIT, compito che compete al Responsabile dell'Impianto (Amministratore).

3. Le caldaie di nuova installazione o sostituite saranno esenti per 2 anni dalle ispezioni sullo stato di manutenzione disposte dalle leggi vigenti solo se viene consegnata all'Ente Locale la scheda identificativa dell'impianto entro trenta giorni dall'installazione/prima accensione, unitamente al rapporto di manutenzione.

4. Nel caso in cui sussistano motivi per cui il cittadino ritiene che, per l'impianto termico non sia dovuta l'ispezione (ad esempio : caldaia disattivata, impianto termico in ristrutturazione, unità immobiliare non abitata, riscaldamento mediante “stufette” e/o altri generatori di calore di potenza inferiore ai 5 kW), è necessario inoltrare l'autodichiarazione utilizzando l'apposito modulo in occasione del ricevimento della comunicazione da parte dell'ente preposto riguardante l'ispezione sullo stato di manutenzione.

2.5.5 Presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione

1. La dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere effettuata da un manutentore abilitato; per essere valida a tutti gli effetti, la dichiarazione di avvenuta manutenzione dovrà essere compilata in ogni sua parte e convalidata con la registrazione nel CURIT entro 30 giorni dall'avvenuta manutenzione:

- In caso di esito positivo in merito alla valutazione della sicurezza del funzionamento dell'apparecchio in calce al rapporto obbligatorio inerente la manutenzione non è necessaria la consegna della certificazione presso gli uffici in Comune
- In caso di esito negativo in merito alla valutazione di cui sopra è necessaria la consegna della certificazione presso gli uffici in Comune entro 30 giorni dall'avvenuta manutenzione.

2. Per essere valida a tutti gli effetti oltre ad essere compilata in ogni sua parte e convalidata con l'appropriato bollino regionale, dovrà essere consegnata al Comune (da parte del manutentore) entro 30 giorni dall'avvenuta manutenzione.

2.5.6. Costi bollino regionale

- € 7 per caldaie con potenza nominale inferiore a 35 kW (impianti autonomi domestici);
- € 14 euro per caldaie con potenza nominale compresa tra 35 e 50 kW;
- € 80 euro per caldaie con potenza nominale compresa tra 50,1 e 116,3 kW;
- € 140 euro per caldaie con potenza nominale compresa tra 116,4 e 350 kW;
- € 190 euro per caldaie con potenza nominale superiore a 350 kW.

2.5.7. Ispezioni sullo stato della manutenzione da parte degli enti di controllo

1. Nella città di Cremona le ispezioni vengono effettuate secondo la vigente normativa, a cura dell'Ufficio Ambiente del Comune di Cremona. Ogni annata termica l'ente competente ai controlla almeno il 5% del parco impianti risultanti esistenti sul territorio comunale.
2. Le caldaie nuove o sostituite saranno esenti da ispezioni sull'avvenuta manutenzione per 2 anni solo risulterà consegnata all'Ente Locale la scheda identificativa dell'impianto entro trenta giorni dall'installazione/prima accensione, unitamente al rapporto di manutenzione.
3. Su incarico del Comune, previo appuntamento con l'utente, gli ispettori si recano presso le abitazioni, insediamenti produttivi ed artigianali, ad effettuare la verifica amministrativa e tecnica. sugli impianti adibiti esclusivamente o prevalentemente al riscaldamento; gli ispettori sono professionisti abilitati [gli ispettori sono professionisti abilitati dall'Enea - Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente].
4. Nel caso in cui il responsabile dell'impianto o un suo delegato non presenti la dichiarazione di avvenuta manutenzione, l'ispezione effettuata è a carico dell'utente.

2.5.8. Combustibili

1. I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici devono possedere le caratteristiche di cui alle vigenti disposizioni.
2. I commercianti di combustibili devono precisare in apposito documento o sulla fattura rilasciata all'utente, le caratteristiche merceologiche del combustibile venduto.

2.5.9. Camini - sistemi di evacuazione prodotti della combustione – scarico diretto

1. Gli apparecchi degli impianti termici di cui al punto 2.5.2 devono essere collegati ad appositi sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio, oltre la quota minima di riflusso determinata in base alla regolamentazione tecnica vigente; in ogni caso dovranno essere rispettati tutti gli eventuali ulteriori disposti delle leggi vigenti in merito alla posizione dello sbocco dei prodotti della combustione
2. Per gli impianti termici alimentati a gas di potenza termica inferiore a 35 kW le modalità di scarico dei fumi devono corrispondere - in base alla loro destinazione e caratteristiche - alle indicazioni delle norme tecniche UNI 7129 , UNI 7131 , UNI 8723 come disposto dalla Legge n° 1083 del 6/12/1971, (dalla Legge 5 marzo 1990 n°46) e dal sopraggiunto DM 22 gennaio 2008 n°37.
3. Ai sensi delle stesse leggi e dello stesso decreto per gli impianti termici alimentati a gas aventi potenza termica superiore a 35 kW le modalità di scarico fumi - in base alle loro destinazioni e caratteristiche - devono corrispondere alle indicazioni delle norme tecniche UNI 8723 – UNI 11528 – DM 12/04/96 oltre che soddisfare, dove pertinente, il D.lgs. 152/06 e s.m.i.
4. Per i restanti combustibili ammessi le modalità di scarico dei fumi devono corrispondere alle specifiche leggi e norme tecniche di riferimento come già disposto dalla Legge 5 marzo 1990 n°46 e dal sopraggiunto DM 22 gennaio 2008 n°37.
5. Per gli impianti di potenza termica superiore a 35 kW – indipendentemente dal tipo di combustibile_ è comunque necessario il rispetto delle modalità di realizzazione dei sistemi fumari disposte dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
6. La possibilità di scarico direttamente in parete (cioè senza sistema fumario con scarico oltre la quota di reflusso sopra tetto) per impianti a gas è soggetta all'obbligo d'istanza in deroga ; non è

possibile accogliere istanze per apparecchi di qualsiasi tipo e/o potenza termica alimentati da combustibile liquido, solido e/o a biomassa.

Ai fini dell'ottenimento della deroga, per potenzialità inferiori a 35 Kw, fatto salvo l'ultimo caso elencato nella tabella successiva, il rispetto dei disposti di cui alle norme UNI 7129/08-3 p.to 4 , UNI 11528/14 p.to 7.1 e UNI 8723/10 p.to 7.1, comporta la presentazione, agli uffici competenti, di una relazione, corredata di tutti gli allegati necessari, asseverata e firmata da un Tecnico abilitato ai sensi del DM 22 gennaio 2008 n°37 dell'impossibilità di scarico dei prodotti della combustione sopra tetto mediante nuovo sistema fumario o mediante utilizzo di un condotto preesistente funzionale ed idoneo o comunque adeguabile al nuovo utilizzo.

7. Fatto salvo il caso particolare elencato nella tabella successiva (comma 10), l'attestazione dell'impossibilità di scarico dei prodotti della combustione sopra tetto vale comunque per qualsiasi tipo di apparecchio a combustione indipendentemente dall'uso e/o dalla potenza termica.

8. Ai fini dell'ottenimento della deroga riguardante lo scarico di apparecchi per riscaldamento alimentati a gas installati dopo il 31 agosto 2013 si valuteranno il rispetto delle regole tecniche pertinenti e le casistiche ammesse dalle leggi vigenti ; si farà quindi riferimento alle norme tecniche UNI 7129/08-3 e UNI 11528/14 oltre che ai disposti del Dlgs.152/06 e smi DPR 412/93 , DPR 551/99 e s.m.i. e D.Lgs. 102/14.

9. In caso di contrasto fra disposizioni delle norme tecniche e altri disposti normativi/legislativi si farà riferimento – di volta in volta - alle indicazioni più appropriate in base alle condizioni di utilizzo degli apparecchi e alle ubicazioni degli impianti .

10. Elenco delle casistiche nelle quali è possibile valutare la deroga inerente alla proibizione di scarico diretto:

CASO:	TIPOLOGIA CALDAIA:	NOTE
Sostituzione di generatori di calore individuali che già scaricavano a parete	CALDAIE A GAS A CAMERA STAGNA aventi rendimento maggiore di 90 + 2 log Pn _{utile} (rif. art. 4, c. 6, lett. a) del D.P.R. 59/09)	Caldaie NON NECESSARIAMENTE ECOLOGICHE e/o a CONDENSAZIONE
Sostituzione di generatori di calore individuali che scaricavano in canna collettiva ramificata		
Incompatibilità con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale Ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari	CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE i cui prodotti della combustione hanno emissioni di NOx non superiori a 70 mg/kWh (classe 5 ^a)	
Installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una	“GENERATORI IBRIDI COMPATTI” costituiti da una CALDAIA a GAS a CONDENSAZIONE i cui prodotti della combustione	I “generatori ibridi compatti” sono ammessi allo scarico a parete senza necessità di dover verificare gli sistemi

pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto	hanno emissioni di NOx non superiori a 70 mg/kWh (classe 5 ^a) e da UNA POMPA di CALORE avente un rendimento rispondente ai limiti minimi di legge <i>(rif.art.4,c.6, lett.b) del D.P.R.59/09)</i>	verificare se i sistemi fumari sono idonei o adeguabili o di dimostrare l'impossibilità tecnica di scaricare a tetto.
NOTA BENE: in tutti i casi precedenti i terminali di scarico vanno posizionati in conformità alla norma UNI 7129 vigente		

I “generatori ibridi compatti” sono ammessi allo scarico a parete senza necessità di dover verificare se i sistemi fumari sono idonei o adeguabili o di dimostrare l'impossibilità tecnica di scaricare a tetto.

11. Nel caso di apparecchi a gas di genere differente rispetto a quelli elencati nella tabella di cui sopra – indipendentemente dalla potenza termica - è vincolante la necessità della deroga nel rispetto delle norme tecniche di riferimento

Nel caso di eventuali valutazioni inerenti meramente i requisiti minimi di sicurezza di scarichi a parete di apparecchi di impianti a gas in essere – aventi comunque potenza termica inferiore a 35 kW – si applicheranno i criteri di cui alla norma UNI 10738/12; in occasione della sostituzione di tali apparecchi si dovranno in ogni caso rivedere le rispettive modalità dello scarico in termini di adeguamento alle norme e leggi vigenti.

12. Il competente Sportello Unico per l'Edilizia sottopone la segnalazione certificata di inizio attività alla struttura Regionale o Provinciale preposta, corredata del parere dell'ASL.

13. Le caratteristiche costruttive dei condotti fumari di apparecchi per il riscaldamento alimentati a biomassa, di potenza termica inferiore a 35 kW, devono rispondere ai requisiti previsti dalla norma UNI 10683; per apparecchi di potenze superiori si farà riferimento alle specifiche norme e leggi vigenti.

14. In ogni caso, per gli apparecchi a biomassa, non sono ammesse istanze in deroga all'obbligo dello scarico oltre la quota di riflusso sopra tetto e all'osservanza delle distanze stabilite dalle norme tecniche pertinenti

2.5.10 - Impianti termici civili di potenzialità inferiore alla 30.000 Kcal/h e di imprese artigiane e commerciali

Gli impianti termici civili e di imprese artigiane e commerciali con esercizio continuo od occasionale, di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h (34,88 kw), sono sottoposti a vigilanza sanitaria e devono essere conformi alle norme sulla sicurezza degli impianti..


2.5.11. Focolari

1. Quando un focolare sia condotto in modo da dare luogo a produzione di gas, vapori che possono generare molestia o costituire pericolo, il competente Ufficio Ambiente prescrive l'adozione di apparecchi idonei ad assicurare una perfetta combustione.

2. Il competente Ufficio Ambiente, può proibire l'impiego di combustibili non adatti al tipo di focolare o che comunque possano essere causa di insalubrità o molestia.

2.5.12. Caratteristiche dei camini

1. La quota di sbocco dei camini deve risultare al di sopra della quota di reflusso determinata in base alle norme tecniche di riferimento e/o da altre disposizioni di legge vigenti .
2. La quota di sbocco deve essere determinata misurando l'altezza minima che intercorre tra il manto di copertura ed il punto inferiore della sezione di uscita dei fumi in atmosfera come raffigurato nella figura



Lo sbocco di un sistema fumario singolo multiplo o collettivo non deve risultare in prossimità di ostacoli, antenne paraboliche o simili che, in caso di vento, potrebbero creare zone di turbolenza ed ostacolare la corretta evacuazione dei prodotti della combustione.

In ogni caso , per la realizzazione dei camini ci si dovrà avvalere delle norme UNI e di quanto stabilito al presente titolo oltre che al titolo III del regolamento locale di igiene .

Nei sistemi fumari in depressione singoli multipli o collettivi, la quota di sbocco deve essere definita in modo da evitare la formazione di contropressioni che impediscano la libera evacuazione in atmosfera dei prodotti della combustione.

Per lo stesso principio, non sono ammessi scarichi di sistemi in pressione al di sotto di un terminale di uno stesso comignolo che raccolga altri sistemi in depressione (caso dei cosiddetti “intubaggi multipli” o di più “intubaggi singoli”)

Il comignolo deve essere sormontato da un terminale avente la caratteristica certificata di aspiratore statico cioè sprovvisto di organi di estrazione fumi in movimento, a meno che, le norme ammettano aspiratori elettro-meccanici in sostituzione del terminale statico; in tali casi sono obbligatori: il rispetto assoluto delle normative specifiche, la dichiarazione dell'idoneità dell'apparecchio da parte del rispettivo fabbricante e la presenza di un sistema che impedisca l'afflusso di combustibile agli apparecchi collegati in caso di mancato funzionamento; nel caso di apparecchi a biomassa il malfunzionamento dovrà comunque consentire il libero efflusso dei fumi come previsto dalle specifiche normative.

Nei sistemi fumari in pressione la quota di sbocco deve essere definita in base alle prescrizioni delle norme tecniche vigenti ; il punto di sbocco deve inoltre essere tale da evitare la formazione di contropressioni che impediscano la libera evacuazione in atmosfera dei prodotti della combustione di eventuali sistemi in depressione installati in uno stesso sistema multiplo al di sotto di uno stesso terminale collettivo

3. Per i sistemi fumari inseriti o inglobati nell'edificio non può essere imposta un'altezza dei comignoli sporgenti dal tetto o dalla copertura superiore ai 5 metri.

4. I camini con struttura indipendente o collegati a centrali termiche costituenti edificio indipendente o ad esso tecnicamente riconducibile, non sono soggetti alle limitazioni d'altezza di cui al precedente comma.

2.5.13. Innalzamento dei camini

1. Qualora l'altezza del camino degli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in riferimento agli ostacoli ed abitazioni circostanti, sia tale da creare molestia o pericolo per la salute a causa degli impianti stessi, il Sindaco, sentita l'ASL, salvo ed impregiudicato l'esame della modifica sotto il profilo urbanistico, prescrive l'opportuno innalzamento del manufatto.

2. Qualora ciò non sia possibile o sia possibile solo parzialmente, il Sindaco prescrive l'uso di combustibili compatibili con l'altezza raggiungibile.

2.5.14. Ordinanze contingibili ed urgenti

In relazione alla gravità degli inconvenienti riscontrati, il competente Ufficio Ambiente, con ordinanza può vietare l'accensione del focolare nel periodo di tempo intercorrente tra l'ingiunzione e l'ultimazione dei lavori atti ad eliminare l'inconveniente stesso.

2.5.15. Stabilimenti industriali

1. Si intende per stabilimento industriale ogni installazione o complesso di installazioni volto in modo continuo o discontinuo ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

2. La loro attività è regolata dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e in particolare dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

2.5.16. Abbattimento degli inquinanti

Ai sensi della normativa vigente tutti gli stabilimenti industriali, che possono contribuire all'inquinamento atmosferico, che siano o saranno posti in attività nel territorio comunale devono dimostrare il rispetto delle prescrizioni di cui all'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente.

2.5.17. Guasti accidentali agli impianti di abbattimento

1. L'interruzione accidentale del funzionamento degli impianti di abbattimento deve essere comunicata immediatamente al competente Ufficio Ambiente del Comune di Cremona, all'ASL e all'ARPA, anche telefonicamente.

2. Le comunicazioni verbali o telefoniche devono comunque essere eseguite entro 24 ore dalla comunicazione scritta. Le Aziende soggette ad A.I.A. devono attenersi alle disposizioni previste in merito nel manuale di monitoraggio e controllo.

2.5.18. Rifiuti solidi

Per i rifiuti solidi speciali, tossici, nocivi ed assimilabili a rifiuti solidi urbani, prodotti dai cicli produttivi o scaricati dagli impianti di abbattimento, devono essere applicate le norme previste dalla normativa vigente in materia.

2.5.19. Sistema di lavaggio e pulizia

Gli stabilimenti, il cui ciclo tecnologico prevede manipolazione, trasformazione, deposito ecc. di materiale polverulento o tale da originare polveri, devono avere i piazzali e le strade asfaltati e corredati di sistemi di lavaggio o mezzi di pulizia almeno giornalieri al fine di evitare l'accumulo ed il sollevamento di polvere.

2.5.20. Camini negli insediamenti produttivi

1. I camini di impianti termici, opportunamente coibentati, o di altri cicli industriali devono avere un'altezza conforme alla normativa vigente ed assicurare la dispersione e la diluizione degli inquinanti emessi, anche a valle degli impianti di abbattimento nei limiti previsti dalle normative applicabili.

2. L'eventuale emissione di sostanze odorigene deve essere regolamentata secondo le indicazioni di cui alle linee guida della Regione Lombardia (D.G.R IX/3018 del 15/02/2012 –“ determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”) se applicabili.

2.5.21. Attività che usano solventi organici

1. Ai sensi della normativa vigente tutti gli stabilimenti industriali che siano o saranno posti in attività nel territorio comunale, devono o dovranno dimostrare il rispetto delle prescrizioni di cui all'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Tutte le attività produttive o di servizio che usano solventi organici di qualunque natura, devono essere dotati di idonei sistemi di captazione e abbattimento delle emissioni.

2.5.22. Divieto di combustione all'aperto

1. Ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06), come integrato dall'art. 14, comma 8, della L. 116/2014, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) , effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione rifiuti . Tali materiali sono paglia, sfalci e potature , nonché altro materiale agricolo o forestale naturale, non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana

2. Fermo restando il divieto di combustione di residui vegetali a agricoli o forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi , dichiarati dalla Regione, i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale, hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale, di cui al comma 6 bis ,all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tale attività

possano derivare rischi per la salute pubblica e privata incolumità e per la salute umana , con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

3. E' vietata la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, attuando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, del T.U Ambientale e dall'articolo 12-bis della L.R. n. 24/2006;

4. La combustione di cui al comma 3 può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

- comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di altre eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;

- verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di Arpa all'interno del Servizio meteorologico regionale

- il Comune deve tempestivamente inoltrare la comunicazione di cui sopra , ai soggetti competenti ad effettuare i controlli e al settore monitoraggio ambientali di Arpa Lombardia;

5. E' vietata la combustione dei rifiuti di cui all'art. 184, comma 2 lettera e) “ rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini , parchi, aree cimiteriali.

6. Sia la combustione dei rifiuti di cui all'art. 184, comma 2 lett e), sia l'abbruciamento di materiale che deriva dall'attività agricola forestale che non rispetta i limiti e le condizioni previste dal comma 6 bis dell'art. 182, sono punite con il sistema sanzionatorio ordinario previsto dall'art. 255 del D.Lgs 152/06 e s.m.i

2.5.23. Prevenzione e contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico

Al fine di prevenire e contenere gli episodi acuti di inquinamento atmosferico che si determinano in presenza di inquinanti nell'aria in concentrazioni superiori ai livelli di attenzione e/o di allarme previsti dalla legislazione e normativa vigente, il competente dirigente può ordinare tutti gli interventi ritenuti necessari, compresi il divieto di circolazione di veicoli, l'obbligo di allacciamento al teleriscaldamento ed il divieto d'uso di determinati combustibili.

Capitolo 6

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

2.6.1. Ambito della disciplina

Gli impianti di trasporto dell'energia, di trasmissioni radiotelevisive, di telecomunicazione ed ogni altro impianto tecnologico che sia fonte di emissioni elettromagnetiche, deve essere realizzato ed utilizzato nel rispetto della legislazione e normativa vigente.

Capitolo 7

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

2.7.1 INDUSTRIE INSALUBRI

2.7.1.1 - Classificazione

1. Ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. n. 1265/34, del D.M. 5 settembre 1994 ed all'elenco delle industrie insalubri in esso contenuto, su parere del Servizio dell'ASL, il Sindaco procede alla classificazione degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o zooagricoli che effettuano, in tutto o in parte, lavorazioni comprese nel sopra indicato elenco.

2. In fase di accertamento della classe cui appartiene l'insediamento, il Sindaco può chiedere parere ad ASL e ARPA, per poterne valutare l'aspetto impattante.

2.7.1.2- Lavorazioni insalubri di prima classe

1. I nuovi insediamenti, conformi al P.G.T. (piano di Governo del Territorio) che effettuano, in tutto od in parte, lavorazioni insalubri iscritte nella prima classe, sono consentiti nel territorio comunale ad una distanza di norma non inferiore a 200 metri, comunque valutabile caso per caso, dai confini di tutti gli insediamenti abitativi. Il Titolare deve dimostrare che, l'esercizio della lavorazione insalubre è conforme alle prescrizioni, di cui all'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente.

2. Analogamente, sono consentiti ampliamenti relativi a cicli di lavorazioni insalubri iscritte nella prima classe a condizione che il titolare dimostri il rispetto delle prescrizioni di cui all'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente.

3. La realizzazione di interventi edilizi di tipo residenziale in aree limitrofe ad insediamenti produttivi esistenti che effettuano, in tutto od in parte, lavorazioni insalubri iscritte nella prima classe, sono ammessi a condizione che venga rispettata una distanza di salvaguardia di norma, non inferiore a 200 metri, da valutare caso per caso con Asl e Arpa competenti per territorio, idonea a mitigare le potenziali esternalità negative dovute agli elementi di pressione ambientale presenti nell'area oggetto di intervento .

4. È consentito nelle zone territoriali identificate come “ aree destinate a servizi tecnologici” del vigente Piano di Governo del Territorio, l'insediamento di industrie insalubri di prima classe di pubblica utilità, mentre le altre lavorazioni insalubri iscritte nella prima classe sono ammesse esclusivamente nelle zone identificate come “ ambiti produttivi consolidati “ e “ ambiti portuali”.

2.7.1.3 - Insediamenti esistenti

Gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e zooagricoli, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che effettuano, in tutto o in parte, lavorazioni insalubri di prima classe, sono autorizzati a rimanere all'interno del territorio comunale, se il titolare dimostra il rispetto delle prescrizioni di cui all'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente.

2.7.1.4 - Pericolo di esplosioni, incendi, sviluppo di gas tossici e pericolosi

Gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e zooagricoli, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che effettuano, in tutto o in parte, lavorazioni insalubri di prima classe, sono autorizzati a rimanere all'interno del territorio comunale, se il titolare dimostra il rispetto delle prescrizioni di cui all'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente.

2.7.1.5 - Ordinanza del Sindaco

Se dall'esame dei risultati delle verifiche e dai controlli esercitati dall'autorità competente, non risulta provato il rispetto delle prescrizioni di cui all'autorizzazione all'esercizio, secondo la normativa vigente, il Sindaco, su conforme parere degli Enti Competenti e dell'ASL, può imporre l'adozione di particolari prescrizioni o disporre la cessazione dell'attività insalubre con Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e s. m. i.

2.7.1.6 - Tossici ad alto rischio

Sono sottoposte a particolare vigilanza e controllo le attività di produzione, deposito, trasporto e comunque manipolazione di tossici ad alto rischio.

Capitolo 8 INQUINAMENTO ACUSTICO

2.8.1 - Normativa e competenze

Si rimanda al Regolamento di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Cremona, vigente.

Capitolo 9 VIBRAZIONI

2.9.1 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle vibrazioni meccaniche di tipo continuo o intermittente (successione a cadenza ravvicinata di singoli eventi vibratorii) provenienti da:

- sorgenti fisse o mobili di qualsivoglia natura esterne all'insediamento disturbato ad eccezione di quelle prodotte dalle diverse forme di traffico;
- sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato.

Il controllo e la vigilanza sulle sorgenti che producono vibrazioni sono di competenza dell'Arpa che collabora con il Comune, ufficio ambiente, per l'emanazione dei provvedimenti di cui alla normativa vigente.

Il Sindaco può autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito nel presente Regolamento, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

2.9.2 - Modalità di misura

Come unità di misura viene assunto il valore efficace (RMS) dell'accelerazione, espresso in m/s^2 .

L'analisi di frequenza della vibrazione va effettuata in bande da 1/3 d'ottava nel campo da 1 a 80 Hz (estremi inclusi).

Le vibrazioni vanno rilevate nelle posizioni rappresentative del locale disturbato orientando l'accelerometro secondo una terna di assi ortogonali aventi origine nel cuore del soggetto ed orientati secondo le direttrici:

- piedi-testa (asse Z);
- dorso-petto. (asse X);
- destra-sinistra (asse Y).

Nelle figure 1a, 1b, 1c, è evidenziata la posizione della terna di riferimento relativa alle tre posture tipiche che il soggetto può assumere (vedi figure seguenti).

Come indice di riferimento va assunta la peggiore situazione riscontrata.




Fig. 1 a




Fig. 1 b




Fig. 1 c

2.9.3 - Limiti massimi consentiti

1. I limiti massimi consentiti sono quelli indicati dalle norme ISO in vigore (2631-1978) e relativi addendum (tra cui addendum 1 alla ISO 2631-1980) ed eventuali successive integrazioni.

2. Attualmente a scopo indicativo in tabella 1 sono riportati i valori limite di base riferiti rispettivamente all'asse (Z) e agli assi (X) e (Y) e nella tabella 2 sono riportati i fattori moltiplicativi dei valori limite di base della tabella 1 a seconda del tipo di insediamento disturbato, del tipo di zona in cui esso insiste e del periodo del giorno (diurno, notturno).

Tabella 1 - Valori limite di base

Frequenza centrale della banda ad 1/3 d'ottava (Hz)	Accelerazione (RMS) (m/s ²)	
	Asse Z	Assi X ed Y
1.00	1.00 x 10 ⁻²	3.60 x 10 ⁻³
1.25	8.90 x 10 ⁻³	3.60 x 10 ⁻³
1.60	8.00 x 10 ⁻³	3.60 x 10 ⁻³
2.00	7.00 x 10 ⁻³	3.60 x 10 ⁻³
2.50	6.30 x 10 ⁻³	4.51 x 10 ⁻³
3.15	5.70 x 10 ⁻³	5.68 x 10 ⁻³
4.00	5.00 x 10 ⁻³	7.21 x 10 ⁻³
5.00	5.00 x 10 ⁻³	9.02 x 10 ⁻³
6.30	5.00 x 10 ⁻³	1.14 x 10 ⁻²
8.00	5.00 x 10 ⁻³	1.44 x 10 ⁻²
10.00	6.25 x 10 ⁻³	1.80 x 10 ⁻²
12.50	7.81 x 10 ⁻³	2.25 x 10 ⁻²
16.00	1.00 x 10 ⁻²	2.89 x 10 ⁻²
20.00	1.25 x 10 ⁻²	3.61 x 10 ⁻²
25.00	1.56 x 10 ⁻²	4.51 x 10 ⁻²
31.50	1.97 x 10 ⁻²	5.68 x 10 ⁻²
40.00	2.50 x 10 ⁻²	7.21 x 10 ⁻²
50.00	3.13 x 10 ⁻²	9.02 x 10 ⁻²
63.00	3.94 x 10 ⁻²	1.14 x 10 ⁻¹
80.00	5.00 x 10 ⁻²	1.44 x 10 ⁻¹

**Tabella 2 - Fattori moltiplicativi a seconda del tipo di insediamento,
del tipo di zona ed il periodo del giorno.**

Insediamento	Periodo	Fattore moltiplicativo	
		Zona residenziale	Zona industriale/artigianale
- di particolare tutela (es. ospedali, ecc.)	diurno 1		
	notturno 1		
- abitazioni ed assimilabili	diurno	2	4
	notturno	1,4	1,4
- uffici e assimilabili	diurno 4		
	notturno 4		

Capitolo 10

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

2.10.1 - Normativa e competenze

Si rimanda al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i ed al regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana vigente.

2.10.2 -Terre e rocce da scavo.

La gestione dei materiali da scavo è soggetta alle disposizioni di cui al D.M. 161/2012 ed alla legge n. 98 del 9 agosto 2013, artt. 41 e 41 bis che disciplinano, in particolare, la gestione delle terre e rocce da scavo intesi come sottoprodotti.

A) Terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA e/o AIA

L'art.41 comma 2 della L .98/2013 definisce che il D.M.161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre rocce da scavo)" si applica solo alle terre e rocce da scavo (ora "materiali da scavo") che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale".

B) “ Materiali da scavo “ che non provengono da attività o opere soggette a VIA e/o AIA

L'art. 41 – bis della L. 98/2013 dispone che i materiali da scavo, di cui all'art. 1, comma 1 lett. b del D.M. 161/2012, sono sottoposti al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 e s. m. i.

Pertanto l'art. 41-bis si applica a tutti i materiali da scavo provenienti da opere non soggette a VIA o ad AIA, indipendentemente dal volume di scavo da riutilizzare, mentre ricadono nelle fattispecie disciplinate dal D.M.161/2012 le attività o opere soggette a VIA e/o AIA , indipendentemente dal volume di scavo da riutilizzare.

I materiali da scavo sono considerati sottoprodotti se vengono soddisfatte le seguenti condizioni

a) se è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati"

b) "che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti riempimenti ambientali o altri utilizzi su suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;.

c) "che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime";

d) "che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere" (riferimento alla definizione del DM 161/20121).

Il proponente o il produttore di materiali da scavo attesta il rispetto delle suddette quattro condizioni tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale e per conoscenza al Comune di produzione e di destinazione, ai sensi e per gli effetti del Testo unico del DPR 445/2000, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore".

A questo proposito viene adottato il modello di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, predisposto dall'Arpa in collaborazione con l'ANCE, che rispetta i contenuti dell'art. 41 bis della L. 98/2013 e che risulta quale allegato A) al presente regolamento.

Le attività di scavo devono possedere i provvedimenti/titoli e autocertificazioni relative alle opere nell'ambito delle quali è svolta l'attività di scavo.

Qualora intervengano delle "modifiche dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione" queste devono essere comunicate entro 30 giorni al Comune ed all'Arpa o altra amministrazione, mediante trasmissione del modulo che risulta quale allegato A1 al presente regolamento.

L'utilizzatore del materiale da scavo deve comunicare all'Arpa, e per conoscenza al Comune interessato, il completo utilizzo dei materiali mediante trasmissione del modulo che risulta quale allegato A2 al presente regolamento.

L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti e non come rifiuti resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli artt. 6 e 7 bis del D.Lgs. 286/2005e s.m. i.

Capitolo 11

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI ESISTENTI, INDAGINI AMBIENTALI ED EVENTUALI BONIFICHE

2.11.1 - Normativa

1. Sono opere di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante.
2. Le demolizioni che abbiano carattere autonomo sono soggette a idoneo titolo abilitativo. Gli interventi di demolizione, sotto responsabilità dell'esecutore dei lavori e del direttore dei lavori, dovranno garantire le corrette modalità di smaltimento delle macerie, nonché quelle in ordine all'abbattimento delle polveri, al livello di rumorosità, alla sicurezza del personale e alle eventuali opere di bonifica.
3. Nelle aree sede di una precedente attività produttiva, prima del rilascio dei preventivi provvedimenti abilitativi, deve essere effettuata una indagine ambientale preliminare del sito, al fine di individuare le zone di deposito, l'eventuale presenza di serbatoi interrati, di accumulo di sostanze e materiali potenzialmente pericolosi, tossico-nocivi o comunque inquinanti per il suolo e le acque di falda e quindi di procedere, se necessario, alla messa in sicurezza dell'area o allo smaltimento dei materiali da demolizione secondo quanto previsto dalla vigente normativa. I materiali derivanti ed idonei al riuso possono essere riutilizzati, previo adeguato trattamento, come previsto dalla normativa vigente.
4. Nel caso in cui materiali di demolizione presentino i requisiti di cui al D.Lgs. n 36 del 13/01/03 ed al Decreto 27 Settembre 2010 e successive eventuali modifiche ed integrazioni devono essere conferiti in discarica previa comunicazione ai competenti uffici comunali mediante invio di copia del formulario di accompagnamento del rifiuto, oppure possono essere avviati al recupero o al riutilizzo nell'ambito dello stesso cantiere qualora risulti consentito.
5. Nelle aree sede di una precedente attività produttiva, al termine dei lavori di demolizione, deve essere effettuata un'indagine ambientale integrata del suolo e delle acque di falda, eseguita secondo i criteri e metodi di cui al D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni ai fini dell'eventuale bonifica dell'area che dovrà essere effettuata, se necessario, secondo le procedure di cui al citato Decreto Legislativo, prima di procedere con la realizzazione delle nuove costruzioni.
6. Prima di intervenire con interventi di riqualificazione o recupero su edifici che, per la tipologia costruttiva, potrebbero presentare centri di pericolo, (presenza di serbatoi interrati, ecc.), è necessario procedere con un'indagine ambientale preliminare mirata ad identificare la eventuale presenza di tali centri ed intervenire, se necessario, con gli opportuni interventi di bonifica a sensi della normativa vigente.

2.11.2 - Aree industriali dismesse

1. Il proprietario di un'area industriale o commerciale dismessa, ovvero chi ne ha la disponibilità, dovrà, anche in caso di non riutilizzo o rioccupazione, provvedere alla messa in sicurezza e/o bonifica degli impianti, attrezzature e materiali presenti nell'area e dovrà sottoporre l'area ad indagine ambientale. Dovrà altresì realizzare gli interventi idonei ad impedire l'accesso agli estranei con l'obbligo di mantenere in efficienza i dispositivi di sicurezza attuati.
2. Al fine di assicurare, nell'ambito dell'attività edificatoria il rispetto dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli e delle acque fissati dalla normativa vigente, vengono individuate, quali siti da sottoporre ad indagine ambientale ai sensi dell'art., 242 del D.Lgs 152/2006, le seguenti aree:

- Attività industriali dismesse

- Attività comportanti deposito e/o commercio di idrocarburi, ovvero utilizzo e/o deposito e/o commercio di sostanze o preparati pericolosi
- Discariche incontrollate di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi e/o rifiuti solidi urbani e assimilabili
- Aree oggetto di Piani Urbanistici attuativi in relazione ai quali la competente ARPA ritenga necessario accertare l'eventuale intervenuta alterazione della qualità delle acque e dei suoli.

Capitolo 12

AMIANTO

2.12.1 - Definizione e proprietà del materiale

1. L'amianto, chiamato anche asbesto, è un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. La struttura fibrosa di questo minerale conferisce allo stesso una notevole resistenza meccanica, un'alta flessibilità, la resistenza al fuoco e al calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura. L'amianto, facilmente filabile e da tessere, è dotato sia di proprietà fonoassorbenti che termoisolanti e si lega facilmente con materiali da costruzione e con alcuni polimeri. L'amianto è un minerale praticamente indistruttibile, non infiammabile, molto resistente all'attacco degli acidi, flessibile, resistente alla trazione, dotato di buone capacità assorbenti, facilmente friabile. A seconda che le fibre siano libere, debolmente legate oppure fortemente legate in una matrice stabile e solida (come il cemento-amianto o il vinil-amianto) si parla di amianto rispettivamente in matrice friabile o in matrice compatta. Il primo è facilmente ridotto in polvere con la semplice azione manuale mentre il secondo può essere sbriciolato o ridotto in polvere solamente con l'impiego di attrezzi meccanici manuali o funzionanti anche ad alta velocità (dischi abrasivi, frese, ecc.).

2.12.2 – Impieghi

Le caratteristiche proprie del materiale e il costo contenuto ne hanno favorito un ampio utilizzo principalmente:

- a) in campo industriale per la produzione di manufatti, oggetti, come isolante termico, barriera antifiamma e materiale fonoassorbente;
- b) nell'edilizia nelle centrali termiche, nei garage degli edifici come materiale spruzzato su travi metalliche o in cemento armato, sui soffitti come coppelle che ricoprono le tubazioni che trasportano fluidi caldi dalle caldaie, nelle coperture di edifici industriali o civili sotto forma di lastre ondulate di cemento-amianto, nelle canne fumarie in cemento-amianto, nei serbatoi e nelle condotte in cemento-amianto per l'acqua, nei pavimenti in vinil-amianto, nelle fioriere ed, in ambiente domestico, in alcuni elettrodomestici di vecchia produzione;
- c) nei trasporti per rivestire con materiale isolante treni, navi e autobus, nei freni, nelle frizioni, negli schermi parafiamma, nelle guarnizioni e nelle vernici e mastici "antirombo".

2.12.3 – Normativa

1. Ai sensi della Legge 257/92 e successivi decreti attuativi, relativi alla cessazione dell'impiego dell'amianto e alla dismissione dei relativi manufatti, i detentori di manufatti contenenti amianto (MCA) devono mettere in atto gli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

2. L'art. 12 comma 5 della Legge 257/92, l'art.12 DPR 8 agosto 1994, l'articolo 1 della Legge Regionale 17/2003 e il Piano Regionale Amianto della Lombardia (PRAL - DGR VIII/001526 del 22/12/05) istituiscono l'obbligo del censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero, in matrice friabile e in matrice compatta. Le informazioni relative al censimento di cui sopra dovranno essere inviate all'ASL di Cremona - Dipartimento di Prevenzione Medica, utilizzando il modulo di notifica di cui all'Allegato 4 del PRAL (Mod. NA/1), per i mezzi di trasporto e gli impianti di smaltimento dell'amianto la denuncia va fatta anche all'amministrazione provinciale.

3. L'art. 5 della Legge Regionale 14/2012 conferma l'obbligo di effettuare all'ASL il censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto. La mancata comunicazione da parte dei soggetti proprietari inadempienti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.

4. Il proprietario e/o il responsabile dell'attività che si svolge nell'edificio, dal momento in cui viene rilevata la presenza di manufatti contenenti amianto (MCA), deve, ai sensi del decreto ministeriale del 6 settembre 1994, emanato in applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, mettere in atto un programma di controllo e manutenzione finalizzato a ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.

5. Ai sensi del D.d.g. 18 novembre 2008 – n. 13237 è stato definito e approvato il Protocollo che fornisce i criteri di valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto, utili per indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o bonifica, che sono a carico del proprietario dell'immobile o del responsabile dell'attività svolta in esso.

6. Ai sensi delle Leggi Regionali 17/2003 e 14/2012 i Comuni collaborano con le A.S.L. ai fini del censimento amianto inoltrando tutto quanto è in loro possesso relativamente ai manufatti contenenti amianto presenti sul territorio comunale.

2.12.4 - Programma di controllo e manutenzione

1. Ai sensi del D.M: 6/9/1994, il programma di controllo e manutenzione, di cui al sopra citato art. 2.12.3 comma 4, implica di mantenere in buone condizioni i MCA, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifica un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

2. Il proprietario o il legale rappresentante dell'immobile deve:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto: a tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL la quale può prescrivere, se del caso, di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

2.12.5 - Protocollo per la gestione delle segnalazioni di coperture contenenti amianto

Il Comune, a seguito di segnalazioni scritte da parte di soggetti pubblici o privati, di presunta presenza di amianto in coperture ad uso di edifici, capannoni, autorimesse, rustici, locali di servizio e qualsiasi stabile/struttura sia essa ad uso condominiale, produttivo o commerciale, presenti nel territorio comunale, procederà, salvo casi ritenuti eccezionali, secondo il sotto descritto protocollo:

1. Chiederà al proprietario dell'immobile e/o al responsabile dell'attività che vi si svolge, nei tempi e nei modi ritenuti opportuni:

- a. la documentazione prevista dal D.M. 6 settembre 1994;
 - b. le informazioni previste dall'Allegato 4 del Piano Regionale Amianto Lombardia;
 - c. la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto, prevista dall'allegato A del D.d.g. Sanità del 18 novembre 2008 – n. 13237 e s.m.i., mediante l'applicazione dell'Indice di Degrado - I.D. (Allegato C), e condotta attraverso l'ispezione del manufatto.
La documentazione dovrà essere sottoscritta da personale qualificato (quale ad es. tecnico con patentino regionale per l'amianto, responsabile di servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra).
2. E' facoltà del Comune richiedere integrazioni qualora la documentazione di cui al punto 1 non possa essere considerata completa e/o congrua in tutte le sue parti.
 3. Sulla scorta della documentazione in possesso, il Comune provvederà a comunicare al proprietario e all'ASL, ai sensi del D.d.g. Sanità del 18 novembre 2008 – n.13237, il tipo di intervento da eseguire come da schema sotto riportato:
 - a) se il manufatto presenta una superficie danneggiata – ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua estensione, è necessario procedere alla bonifica come indicato dal D.M. 6 Settembre 1994, privilegiando l'intervento di rimozione;
 - b) se il danno è meno evidente (superficie danneggiata nella misura inferiore al 10% della sua estensione) e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all'ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l'applicazione dell'Indice di Degrado. Il risultato dell'applicazione dell'I.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, dovrà attuare:
 - se l' ID inferiore o uguale a 25: non è previsto nessun intervento di bonifica,
 - se l' ID è compreso tra 25 e 44: bisogna procedere all'esecuzione della bonifica" entro 3 anni;
 - se l'ID uguale o maggiore a 45: bisogna effettuare la rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.
 - c) Il reperimento delle informazioni e valori necessari al calcolo dell'I.D. deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.
 4. Qualora il risultato dell'Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i successivi dodici mesi, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994 e del sopra citato articolo 2.12.4, dovrà comunque tenere monitorato lo stato di conservazione del materiale contenente amianto, comunicando al Comune eventuali variazioni rispetto alla valutazione precedentemente fornita.
 5. E' facoltà del Comune richiedere, qualora ritenuto necessario e qualora il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge non fornisca le informazioni di cui al punto 4 del presente articolo, monitoraggi annuali al fine di verificare lo stato di conservazione del materiale contenente amianto.
 6. Sulla scorta dei risultati dei monitoraggi il Comune, sentita l'Azienda Sanitaria Locale, potrà richiedere, al proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, di anticipare i tempi previsti per gli interventi riguardanti le coperture in cemento-amianto oggetto di procedimento.
 7. Eventuali provvedimenti (ordinanza di trattamento e/o rimozione delle coperture) possono essere emanati dal Comune sia sulla scorta delle valutazioni in possesso dell'Ente, presentate dal proprietario e/o dal responsabile dell'attività che vi si svolge, che sulla base delle valutazioni tecnico-sanitarie fornite dall'A.S.L. di Cremona,

2.12.6 – Bonifica

1. Con il termine “Bonifica” si intendono i metodi di sopracopertura, incapsulamento e rimozione come sotto descritti:

a) la sopracopertura consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per ricorrere a tale tipo di bonifica, il costruttore o il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti dalla nuova struttura.

b) l'incapsulamento prevede l'utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto, preliminarmente all'applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l'adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice. Tale intervento non desime il committente dall'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.

c) la rimozione prevede un intervento di asportazione totale della copertura in cemento amianto e sua sostituzione con altra copertura.

2. In base all'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/2006; le quali devono predisporre un piano di lavoro e presentarlo entro 30 giorni prima dell'inizio lavori all'ASL di Cremona. Superato il periodo di 30 giorni se l'ASL non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro, il datore di lavoro può eseguire i lavori.

3. Nel caso in cui sia prevista la rimozione del C/A il Comune può richiedere al proprietario la documentazione comprovante l'avvenuta rimozione e il corretto smaltimento dei manufatti

2.12.7 – Protocollo per la gestione delle segnalazioni di manufatti, diversi dalle coperture, contenenti amianto

1. Il Comune a seguito di segnalazioni, sia da parte di soggetti pubblici che privati, riguardanti casi di presunta presenza, nel territorio comunale, di amianto in canne fumarie, pavimenti in vinil-amianto e tutto ciò che risulta essere diverso dalle coperture, per cui è applicabile il protocollo di cui all'art. 2.12.5, procederà:

- a) chiedendo al proprietario dell'immobile e/o al responsabile dell'attività che vi si svolge di accertare la presenza di amianto nei materiali oggetto di segnalazione mediante contatti con le ditte installatrici, con tecnici specializzati in materia strutturale, con campionamenti ed in generale applicando tutti i dispositivi necessari, a seconda del manufatto, ai fini del citato accertamento.
- b) a) attivando, in casi particolari e qualora ritenuto necessario, l'A.S.L ai fini dell'espressione del parere di competenza utile per indirizzare le azioni ritenute necessarie, nel rispetto della vigente normativa in materia.

2. Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà, ai sensi della vigente normativa in materia, mettere in atto un programma di controllo e manutenzione per i cui contenuti si rimanda all'art. 2.12.4 del presente regolamento.

Sulla scorta dei risultati di cui ai punti precedenti, il Comune procederà indirizzando le conseguenti azioni di intervento e/o monitoraggio a carico del proprietario e/o del responsabile dell'attività che vi si svolge adottando, qualora necessario e sentiti gli enti competenti in materia, i necessari provvedimenti a tutela della salute pubblica.

2.12.8 – Monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell'aria

Il Comune, in collaborazione con A.S.L. e A.R.P.A., può definire, ai fini della salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto nell'aria, la conoscenza del rischio attraverso l'effettuazione di un monitoraggio dei livelli di concentrazione delle fibre di amianto nell'aria.

2.12.9 – Manomissione manufatti contenenti amianto

Qualora al Comune venga segnalata una presunta manomissione e/o alterazione in atto, di manufatti contenenti amianto, lo stesso provvederà a comunicarlo tempestivamente all'A.S.L. competente per territorio che, qualora accertata la necessità di intervenire per salvaguardare la tutela della salute pubblica, procederà attivando le verifiche del caso, eventualmente coinvolgendo anche gli altri Enti, ognuno per le rispettive competenze.

2.12.10 – Amianto all'interno degli ambienti di lavoro

Le segnalazioni di presunta presenza di amianto negli ambienti di lavoro verrà gestita dal competente servizio dell'A.S.L. ai sensi della vigente normativa in materia. L'A.S.L. potrà avvalersi del contributo di A.R.P.A. per i campionamenti e le analisi per le verifiche qualitative.

2.12.11 – Rifiuti abbandonati contenenti amianto

Per la gestione delle segnalazioni di abbandono di rifiuti contenenti amianto si rimanda al capitolo n. 10 e saranno gestite da Comune, ARPA e Provincia sulla base delle rispettive competenze.

Capitolo 13

IMPIEGO DI PRESIDI SANITARI PER L'AGRICOLTURA

IMPIEGO DI PRODOTTI FITO SANITARI CON MEZZI MECCANICI

2.13.1 - Registro dei trattamenti

Chiunque detiene per l'impiego prodotti fito sanitari, classificati e non classificati, deve tenere un apposito registro dei trattamenti costantemente aggiornato, con annotazioni relative al trattamento, alla data, al prodotto impiegato e alla coltura trattata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione ed esibito ad ogni richiesta del personale incaricato della vigilanza.

2.13.2 - Condizioni in cui il trattamento deve avvenire

1. Le condizioni meteorologiche devono essere tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare.
2. Devono essere apposte, prima del trattamento e durante l'intervallo di agibilità, la segnalazione del divieto di accesso a persone non addette ai lavori ed agli addetti non adeguatamente equipaggiati e la segnalazione della durata dell'intervallo di agibilità, se previsto, per il prodotto fito sanitario utilizzato.
3. Gli addetti ai lavori devono utilizzare i sistemi di protezione individuali necessari a seconda delle modalità di trattamento.

4. Devono essere osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine spanditrici.

2.13.3 - Modalità di preparazione delle miscele

1. Devono essere rispettate le indicazioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuali per gli addetti.

2. Le etichette ed i fogli illustrativi devono essere conservati per tutto il periodo dei trattamenti, al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione.

2.13.4 - Contenitori usati

I contenitori dei prodotti usati devono essere accatastati in luoghi chiusi e coperti inaccessibili a terzi ed eliminati tramite ditte specializzate ed autorizzate.

2.13.5 - Impiego di mezzi aerei

E' vietato su tutto il territorio comunale l'impiego di mezzi aerei per i trattamenti antiparassitari

Capitolo 14 SANZIONI

Salvo quanto previsto specificamente dalla Legge, per le violazioni delle norme del presente Regolamento è prevista l'applicazione dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 nonchè l'art. 16 della Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni. Per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme del presente regolamento si applicano i principi previsti dalla Legge 689/81 e s.m.i.

FONTI NORMATIVE:

Cap. 1 SCARICHI IDRICI:

- D.Lgs. 152/06 e s.m.i
- L.R. n.26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i
- DPR 227/2011
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n.4
- Normativa nazionale, regionale, comunale

Cap. 2 SUOLO:

- D.Lgs. 152/06 e s.m.i
- Linee Guida della Regione Lombardia, approvate con D.G.R. 3745/2012
- D.g.r. 8981/2012
- L.R. 7/2012
- D.M. Ministero dell'Industria n. 392 del 16/05/1996
- D.Lgs. 32/1998
- D.Lgs. 112/1998
- DGRL n. 16103 del 23/01/2004
- D.M. 31/07/1934 e s.m.i
- D.M. Interno 29/11/2002
- Normativa nazionale, regionale, comunale

Cap. 3 ACQUE SUPERFICIALI:

- D.Lgs. 152/06 e s.m.i
- Regolamento riguardante il Reticolo Idrico Minore allegato al P.G.T
- Normativa nazionale, regionale, comunale

Cap. 4 FOGNATURA

- D.Lgs. 152/06 e s.m.i
- L.R. n° 25 del 30.5.1981
- Normativa nazionale, regionale, comunale

Cap. 5 INQUINAMENTO DELL'ARIA

- D.Lgs. 152/06 e s.m.i
- D.G.R IX/3018 del 15/02/2012
- Normativa nazionale, regionale, comunale
- LR 24 del 11/12/2006
- LR 3 del 21/02/2011
- D.G.R. X/1118 del 20/12/2013
- DGR 2601/11
- DGR 3522/12
- DGR 3855/12
- Legge 116/2014

Cap. 6 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

- D.Lgs. 152/06 e s.m.i
- Normativa nazionale, regionale, comunale

Cap. 7 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

- D.Lgs. 152/06 e s.m.i

- T.U.LL.SS. n. 1265/34
- D.M. 5 settembre 1994
- Piano di Governo del Territorio del Comune
- D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000
- Normativa nazionale, regionale, comunale

Cap. 8 INQUINAMENTO ACUSTICO

- D.Lgs. 152/06 e s.m.i
- Regolamento di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Cremona, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.51 del 13 ottobre 2008
- Norme ISO in vigore (2631-1978) e ISO 2631-1980
- Normativa nazionale, regionale, comunale

Cap. 10 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i
- D.M. 161/2012
- legge n. 98 del 9 agosto 2013
- DPR 445/2000
- D. Lgs. 286/2005 e s.m. i.
- Normativa nazionale, regionale, comunale

Cap. 11 - DEMOLIZIONE DI FABBRICATI ESISTENTI, INDAGINI AMBIENTALI ED EVENTUALI BONIFICHE

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i
- D.Lgs. n 36 del 13/01/03
- Decreto 27 Settembre 2010
- Normativa nazionale, regionale, comunale

Cap. 12 AMIANTO

- Legge 257/92
- DPR 8 agosto 1994 e DM 6 settembre 1994
- Legge Regionale 17/2003
- DGR 1526 del 22/12/05
- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i
- D.d.g. 18 novembre 2008 – n. 13237
- Legge Regionale 14/2012
- Normativa nazionale, regionale, comunale

Cap. 13 - IMPIEGO DI PRESIDI SANITARI PER L'AGRICOLTURA

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i
- D.Lgs. n. 267/2000
- legge 689/81 e s.m.i.
- Normativa nazionale, regionale, comunali

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(di cui agli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

**ai sensi dell'art. 41 bis del Decreto Legge 69/2013
convertito con modifiche nella Legge 98/2013 in tema di
UTILIZZO DI MATERIALI DA SCAVO**

Il sottoscritto _____
nome e cognome del proponente/produttore del materiale da scavo

Produttore

Proponente

(barrare la casella corrispondente)

Nato a _____ (pr) _____ il _____

Residente in via/piazza _____ n° _____

Comune di _____ (pr) _____ cap _____

C.F. _____

In qualità di _____
qualifica rivestita (proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.)

della _____
ragione sociale della ditta, impresa, società, ente, ...

con sede in via/piazza _____ n° _____

Comune di _____ (pr) _____ cap _____

telefono _____ fax _____

e-mail (PEC) _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e dall'art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

DICHIARA

che i materiali da scavo oggetto della presente dichiarazione e provenienti dal sito di produzione identificato nell'Allegato 1 della presente dichiarazione, non interessati da attività o opere soggette a VIA o AIA, così come definiti all'art. 1 comma 1 lettera b) del DM 10 agosto 2012 n. 161, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti come indicato nell'Allegato 1, sono sottoposti al regime di cui all'art. 184 bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i. poiché rispettano le disposizioni di cui all'art. 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013,

n° 69 convertito con modifiche nella legge n° 98 del 9 agosto 2013, secondo le quali deve essere dimostrato:

- a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
- b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 sono parte integrate della presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Data

Firma

*(La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del personale addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un **documento di identità valido** del sottoscrittore)*

Informazioni per il dichiarante:

- Il completamento delle operazioni di utilizzo dovrà essere comunicato alle ARPA territorialmente competenti, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, e al Comune del sito di produzione solo qualora siano intervenute delle comunicazioni di modifica dei requisiti e condizioni di utilizzo dei materiali da scavo, ai sensi del comma 3 dell'art. 41bis;
- Il trasporto dei materiali di scavo, assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti, deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 41bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modifiche nella legge n. 98 del 9 agosto 2013;
- La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella presente dichiarazione deve essere comunicata entro 30 giorni al Comune del luogo di produzione e all'ARPA territorialmente competente (si precisa che l'invio di tale comunicazione all'Arpa non è obbligatorio per legge, ma è richiesto da ARPA Lombardia ai fini dell'aggiornamento dei dati relativi alla specifica situazione tramite circolare);
- I dati personali raccolti dagli Enti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.Lgs. 196/2003).

Allegato 1 – DATI DEL SITO DI PRODUZIONE

I materiali da scavo hanno origine presso **il sito di produzione**

situato in via/piazza _____ n° _____

Comune di _____ (pr) _____ cap _____

Sezione/foglio/mappale _____

con destinazione urbanistica _____

Tipo di intervento _____

Autorizzato da _____

con provvedimento autorizzativo (estremi, tipologia, data e protocollo) _____

Quantità materiale da scavo (mc) _____

Indicare solo il volume da riutilizzare fuori sito e se le quantità indicate sono calcolate "in banco" o stimate considerando l'aumento naturale che i materiali da scavo subiscono quando vengono movimentati

Allegato 2 – DATI DELL'EVENTUALE SITO DI DEPOSITO

Qualora siano stati individuati più di 2 siti di deposito l'Allegato 2 dovrà essere stampato e compilato più volte in base alle necessità. **L'allegato non dovrà essere compilato qualora sia previsto l'immediato conferimento dei materiali da scavo presso il/i sito/i di utilizzo.**

I materiali di scavo, quando non inviati subito al/i sito/i di utilizzo, **saranno depositati:**

(barrare la/le alternativa/e prescelta/e)

presso il sito di produzione

presso il sito di destinazione

presso il/i seguente/i sito/i di deposito:

1) situato in via/piazza _____ n° _____

Comune di _____ (pr) _____ cap _____

Sezione/foglio/mappale _____

Di proprietà di/gestito da _____

Autorizzato da _____

con provvedimento autorizzativo (estremi, tipologia, data e protocollo) _____

Periodo di deposito _____

Indicare e giustificare se i tempi di deposito del materiale da scavo dipendono da termini superiori ad 1 anno per l'esecuzione dell'opera in cui il materiale è destinato ad essere utilizzato

2) situato in via/piazza _____ n° _____

Comune di _____ (pr) _____ cap _____

Sezione/foglio/mappale _____

Di proprietà di/gestito da _____

Autorizzato da _____

con provvedimento autorizzativo (estremi, tipologia, data e protocollo) _____

Periodo di deposito _____

Indicare e giustificare se i tempi di deposito del materiale da scavo dipendono da termini superiori ad 1 anno per l'esecuzione dell'opera in cui il materiale è destinato ad essere utilizzato

Allegato 3 – DATI DEL SITO O CICLO DI DESTINAZIONE

Qualora siano stati individuati più di 2 siti/cicli di destinazione l'Allegato 3 dovrà essere stampato e compilato più volte in base alle necessità. In ogni caso **il quantitativo complessivo dovrà rispettare quanto indicato nell'Allegato 1 alla voce "quantità materiale da scavo" per il sito di produzione.**

I materiali di scavo, di cui è certa la destinazione, **saranno utilizzati presso il/i seguente/i sito/i di destinazione o ciclo/i produttivo/i:**

1) situato in via/piazza _____ n° _____

Comune di _____ (pr) _____ cap _____

Sezione/foglio/mappale _____

Con destinazione urbanistica _____

La destinazione urbanistica deve essere conforme ai valori delle CSC previste dalla normativa per la specifica destinazione d'uso del sito (D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonne A e B) - Tale campo non è da compilare nel caso di utilizzi presso cicli produttivi determinati

Tipo di utilizzo _____

Sito di destinazione (recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali, altri utilizzi al suolo)/Ciclo produttivo

Autorizzato da _____

con provvedimento autorizzativo (estremi, tipologia, data e protocollo) _____

Quantità materiale da scavo da utilizzare (mc) _____

2) situato in via/piazza _____ n° _____

Comune di _____ (pr) _____ cap _____

Sezione/foglio/mappale _____

Con destinazione urbanistica _____

La destinazione urbanistica deve essere conforme ai valori delle CSC previste dalla normativa per la specifica destinazione d'uso del sito (D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonne A e B) - Tale campo non è da compilare nel caso di utilizzi presso cicli produttivi determinati

Tipo di utilizzo _____

Sito di destinazione (recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali, altri utilizzi al suolo)/Ciclo produttivo

Autorizzato da _____

con provvedimento autorizzativo (estremi, tipologia, data e protocollo) _____

Quantità materiale da scavo da utilizzare (mc) _____

Allegato 4 – TEMPI PREVISTI PER L'UTILIZZO

Data inizio attività di scavo _____

Data ultimazione attività di utilizzo _____

Come precisato dall'art. 41-bis comma 2, i tempi previsti per l'utilizzo "*...non possono superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore*".

Utilizzare lo spazio sottostante per motivare eventuali utilizzi oltre il termine di un anno dalla data di inizio dell'attività di scavo (data di produzione).

Allegato 5 – QUALITA' DEI MATERIALI DA SCAVO

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 41-bis, comma 1. lettera b) **si precisa che:**

(barrare la/le alternativa/e prescelta/e)

- Il sito non è mai stato interessato da interventi di bonifica** ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- Il sito è stato interessato da interventi di bonifica** ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che si sono conclusi positivamente con il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica (da allegare).
- I materiali da scavo non sono stati sottoposti a indagine ambientale** in quanto:
 - provengono da un sito mai interessato da attività o eventi potenzialmente contaminanti;
 - il sito si trova in area residenziale e/o agricola ovvero in area in cui, pur avendo gli strumenti urbanistici definito un cambio di destinazione d'uso ad aree commerciali e/o industriali, l'attività commerciale e/o industriale non è mai stata svolta;
 - l'area non è ricompresa nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione e non ricade in zone interessate da fenomeni di inquinamento diffuso;
 - altro (specificare).....
- Il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in relazione alla destinazione d'uso del sito a cui sono destinati i materiali stessi** e la verifica che i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee sono stati valutati sulla base di un piano di accertamento analitico, adeguatamente condotto.
(Il dichiarante deve disporre di documentazione adeguata per dimostrare quanto dichiarato. Tale documentazione può essere allegata alla dichiarazione)
- Il superamento dei valori tabellari per alcuni parametri è attribuibile a caratteristiche naturali del terreno o a fenomeni naturali** (verificato e definito con gli Enti competenti preventivamente alla Dichiarazione) e, di conseguenza, le concentrazioni misurate nell'ambito di un apposito piano di accertamento analitico (di cui si allegano i risultati), sono relative a valori di fondo naturale.
In tal caso, si precisa che il sito di destinazione dovrà essere nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione per il quale è stato verificato che il superamento è dovuto a fondo naturale.

ALLEGATO A2

COMUNICAZIONE DI COMPLETO UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

*ai sensi dell'art. 41 bis del Decreto Legge 69/2013
convertito con modifiche nella Legge 98/2013 in tema di
UTILIZZO DI MATERIALI DA SCAVO*

Il sottoscritto _____
nome e cognome del produttore del materiale da scavo

Nato a _____ (pr) _____ il _____

Residente in via/piazza _____ n° _____

Comune di _____ (pr) _____ cap _____

C.F. _____

In qualità di _____
qualifica rivestita (proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.)

della _____
ragione sociale della ditta, impresa, società, ente, ...

con sede in via/piazza _____ n° _____

Comune di _____ (pr) _____ cap _____

telefono _____ fax _____

e-mail (PEC) _____

Con riferimento al seguente sito di produzione

situato in via/piazza _____ n° _____

Comune di _____ (pr) _____ cap _____

Sezione/foglio/mappale _____

con destinazione urbanistica _____

Tipo di intervento _____

Autorizzato da _____

con provvedimento autorizzativo (estremi, tipologia, data e protocollo) _____

e alla dichiarazione di utilizzo dei materiali da scavo presentata ad

ARPA _____ in data _____
Dipartimento Arpa al quale è stata inviata la dichiarazione

e alla/e comunicazione/i di modifica dei requisiti e condizioni di utilizzo dei materiali da scavo presentata al

(compilare i campi solo nel caso di eventuale presentazione di comunicazioni di modifica)

Comune _____ in data _____
Comune al quale è stata inviata la/e comunicazione/i

Comune _____ in data _____
Comune al quale è stata inviata la/e comunicazione/i

COMUNICA

che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni di cui alla dichiarazione e alla/e eventuale/i comunicazione/i sopra richiamate.

Data

Firma

*(La presente comunicazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del personale addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un **documento di identità** valido del sottoscrittore)*

ALLEGATO B

Procedure di dismissione dei serbatoi di stoccaggio di liquidi inquinanti

Dismissione con rimozione dei serbatoi

La comunicazione di dismissione con rimozione dei serbatoi da inviare al Comune e per conoscenza all'ARPA deve contenere le seguenti indicazioni :

- a. le generalità della Proprietà, del Rappresentante Legale (amministratore condominiale, amministratore delegato, ecc.) e del Gestore dell'impianto cui afferisce il serbatoio; nonché la data di dismissione effettiva o prevista;
- b. l'ubicazione del serbatoio (indirizzo completo e coordinate UTM), planimetrie, tipologia (commerciale, industriale, civile), eventuale numero identificativo, tipo di utilizzo, sostanza contenuta e capacità; eventuali presidi esistenti;
- c. la descrizione delle *Verifiche d'integrità* svolte sul serbatoio tramite idonee *Prove di tenuta*, pregresse e recenti e l'impegno ad eseguirne di nuove nel caso permangano dubbi;
- d. una sintetica relazione descrittiva delle modalità che si prevede di adottare o sono state adottate per la *bonifica interna e pulizia*, comprensiva degli estremi della ditta che ha eseguito o eseguirà i lavori e relativi riferimenti autorizzativi; della quarta copia dei formulari relativi al corretto smaltimento delle morchie, dei fondami, delle soluzioni di lavaggio e altri rifiuti prodotti o l'impegno a fornirli entro 30 giorni dalla data di fine lavori di bonifica interna e pulizia del serbatoio;
- e. i *Certificati gas-free* relativi a verifiche già eseguite e l'impegno a produrre nuova certificazione gas-free relativa alle 24 ore antecedenti la rimozione;
- f. l'impegno a rimuovere il serbatoio e le annesse strutture entro 12 mesi dalla data di dismissione;
- g. il *Piano di Rimozione* l'impegno a presentarlo al Comune e p.c. all'ARPA con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la rimozione;
- h. il *Piano di Campionamento* l'impegno a presentarlo al Comune e p.c. all'ARPA con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'inizio delle attività di campionamento.

Piano di Rimozione

Il *Piano di Rimozione* consiste in un documento illustrante i tempi e i modi con cui si intende procedere all'asportazione del serbatoio e annesse strutture. Esso deve contenere indicativamente:

- _ ubicazione del serbatoio oggetto dell'intervento di rimozione e generalità del committente; denominazione e ragione sociale delle ditte incaricate ad eseguire i lavori e relativi estremi autorizzativi ove previsti;
- _ sintesi della attività di bonifica e pulizia interna già eseguite e relativa documentazione, ove non già trasmessa, o impegno ad eseguirle prima di procedere alla rimozione;
- _ prove di tenuta e certificazioni gas-free, ove non già trasmesse, o impegno a eseguirle prima di procedere alla rimozione;
- _ sintesi delle modalità con cui si procederà alla rimozione con particolare riferimento alle problematiche connesse alla logistica, agli spazi a disposizione, alla presenza di eventuali linee infrastrutturali di servizio interrate, a passi carrai, a problemi di stabilità degli edifici circostanti, problemi di stabilità dello scavo, ecc.;
- _ definizione della modalità con cui si procederà allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di rimozione, comprensiva: dei poli di smaltimento e dell'eventuale deposito temporaneo; dei laboratori che eseguiranno le analisi di omologa del rifiuto; dei codici CER presumibilmente interessati.;
- _ definizione delle modalità con cui si procederà al *Ripristino dell'area di scavo*
- _ allegato *Piano di Campionamenti* ove non già separatamente trasmesso;

_ allegato *Piano della Sicurezza (POS)*, ove previsto, nel rispetto delle misure di sicurezza degli operatori e dell'ambiente.

Piano di Campionamento

Effettuata l'estrazione dell'impianto (serbatoi, tubazioni, annessi manufatti e strutture di alloggiamento) si procede al controllo del terreno in loco secondo un adeguato *Piano di Campionamento* presentato dal

soggetto obbligato/interessato. Detto piano, accompagnato da una nota di trasmissione a firma del soggetto obbligato/interessato, va indirizzato al Comune, in quanto titolare del procedimento amministrativo

e p.c. ad ARPA (almeno trenta giorni prima della data di prevista rimozione) per le eventuali valutazioni di

competenza. Indicativamente si richiede che il *Piano di Campionamento* contenga almeno le seguenti

informazioni e previsioni:

_ inquadramento del sito e richiamo alle attività già svolte

_ descrizione delle attività di campionamento che si intendono eseguire nel rispetto delle procedure

tecniche e modalità previste all'allegato 2 al titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06;

_ elenco motivato dei parametri che si prevede di ricercare ed elenco delle metodiche analitiche;

_ individuazione della specifica destinazione d'uso cui fare riferimento per il successivo confronto dei

risultati analitici con i limiti previsti dalle tabelle allegate al titolo V della parte IV del D.lgs.152/06;

_ ubicazione e numero dei campioni previsti tenendo in considerazione che vanno indicativamente contemplati: un campione composito di fondo scavo o più campioni puntuali omogenei ogni 3-5 metri

circa di lunghezza e larghezza per rimozione di impianti di stoccaggio di grosse dimensioni e/o in funzione di evidenze organolettiche; un campione composito rappresentativo di tutte le pareti per scavi di piccole dimensioni o un campione composito per ogni parete per scavi di medie dimensioni o

più campioni puntuali omogenei ogni 3-5 metri di lunghezza delle pareti per rimozione di impianti di grosse dimensioni e/o in funzione di evidenze organolettiche; eventuali ulteriori campioni in corrispondenza dei punti critici (giunti) delle tubazioni o altre porzioni con evidenze organolettiche.

Al fine di permettere le attività di vigilanza e controllo di competenza ARPA, compreso il prelievo discrezionale di campioni in contraddittorio, la data e l'ora di campionamento dovranno essere preventivamente comunicate e concordate. Dal confronto dei risultati analitici con i limiti normativi si

valuterà la necessità o meno di ulteriori interventi secondo quanto di seguito esplicitato.

In caso di superamento dei limiti previsti, il soggetto obbligato/interessato si impegna a darne comunicazione agli Enti ai sensi degli artt. 242 e 24524 del D.lgs. 152/06, trasmettendo i referti con una

breve nota esplicativa. In carenza, ARPA procederà secondo quanto previsto dall'articolo 244 dello stesso

Decreto. Qualora invece i referti evidenzino il rispetto dei limiti, l'accertamento si riterrà concluso senza

alcun ulteriore obbligo di intervento al di là della redazione della relazione di fine lavori.

Smaltimento -Codici CER

Premesso che l'individuazione dei corretti codici CER è a carico del produttore del rifiuto, si presenta di

seguito una breve rassegna, non esaustiva, dei principali codici CER cui far riferimento nelle operazioni di
dismissione e rimozione.

1) Riguardo allo smaltimento delle morchie e soluzioni di lavaggio i codici CER cui fare riferimento sono

principalmente:

16 07 08 rifiuti contenenti olio*

16 07 09 rifiuti contenenti altre sostanze pericolose*

13 07 01 olio combustibili e carburante diesel*

13 07 02 petrolio*

13 07 03 altri carburanti (comprese le miscele)*

Nel caso in cui nel serbatoio fossero stoccate sostanze riferite ad un ciclo produttivo, l'individuazione

del codice dovrà passare attraverso l'individuazione della provenienza come precisato dal punto 3 dell'Allegato A della Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente.

2) Per quanto concerne le parti metalliche (serbatoio e tubazioni) i codici di riferimento sono:

17 04 09 rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose (nel caso in cui non sia stata eseguita la bonifica interna del serbatoio)*

17 04 05 ferro e acciaio (nel caso in cui sia stata eseguita regolarmente la bonifica interna del serbatoio).

Nei rari casi in cui il serbatoio non fosse in ferro e acciaio ma in vetroresina, plastica o altro si farà riferimento al codice corrispondente a tali materiali. Analogamente si procederà per i materiali utilizzati

per eventuali rivestimenti.

3) Per quanto riguarda i materiali costituenti il passo d'uomo, eventuali basamenti o alloggiamenti ivi

compresi terreni, riporti o altro materiale a tal guisa adoperati, i codici CER cui fare riferimento sono,

nei casi più frequenti:

17 05 03 terre e rocce contenenti sostanze pericolose.*

17 05 04 terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.

17 09 03 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose.*

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci

17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.

In aggiunta, a seconda della natura dei manufatti possono risultare necessari i codici CER dei gruppi 17 01 per cemento, mattoni, mattonelle e ceramica e/o del gruppo 17 02 per eventuali manti asfaltati a copertura dell'alloggiamento del serbatoio.

Relazione di fine lavori

La relazione di fine lavori deve contenere

- una completa descrizione del lavoro svolto, con allegate planimetrie, certificazioni, ecc., compresa

l'eventuale documentazione fotografica;

- le *Prove di tenuta* eseguite e le *Certificazioni gas-free*, ove non già precedentemente trasmesse;

- i riferimenti alla operazioni di *Bonifica interna* e *pulizia* svolte e relativa documentazione, ove non già

precedentemente trasmessa;

- i riferimenti al *Piano di Rimozione*, allo *Smaltimento* dei rifiuti e al *Ripristino Ambientale* eseguito e

relativa documentazione, ove non già precedentemente trasmessa, ed in particolare:

o quarta copia dei formulari (FIR) attestanti il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti;

o denominazione e ragione e sociale delle imprese che hanno eseguito i lavori, relative iscrizioni alle

previste categorie ed estremi autorizzativi ove previsti;

o certificati attestanti l'idoneità (per qualità, natura composizione, ecc.) dei terreni e/o materiali inerti

utilizzati per il ripristino dello scavo;
o descrizione delle eventuali ulteriori attività di ripristino eseguite: coperture, impermeabilizzazioni, pavimentazioni, asfaltature, rinverdimenti o altro.
o attestazione circa la corretta esecuzione di tutti gli interventi mediante dichiarazione a firma della direzione lavori e/o dei responsabili delle diverse attività eseguite in relazione alla specifiche competenze e/o dei diversi soggetti giuridici intervenuti;
o relazione conclusiva delle attività di indagine svolte in riferimento al *Piano di Campionamenti* e relativi esiti analitici attestanti l'assenza di contaminazione nelle matrici ambientali, firmata dal soggetto obbligato/interessato; comprensiva di copia dei referti analitici timbrati e firmati dal laboratorio incaricato.

Dismissione con messa in sicurezza permanente

La comunicazione, da inviare al Comune e p.c. all'ARPA deve contenere le seguenti indicazioni

- la generalità della *Proprietà*, del *Rappresentante Legale* (amministratore condominiale, amministratore delegato, ecc.) e del *Gestore* dell'impianto cui afferisce il serbatoio; nonché la data di dismissione effettiva o prevista;
- l'ubicazione del serbatoio (indirizzo completo e coordinate UTM), planimetrie, tipologia (commerciale, industriale, civile), eventuale numero identificativo, tipo di utilizzo, sostanza contenuta e capacità; eventuali presidi esistenti;
- le *Verifiche d'integrità* ossia: le *Prove di tenuta* pregresse, le modalità di esecuzione e gli esiti di una prova di tenuta eseguita dopo data di dismissione e l'impegno ad eseguirne una ulteriore (prima delle operazioni di messa in sicurezza) nel caso permangano dubbi (comunicando la data di esecuzione di tale prova ad ARPA con almeno 10 giorni di anticipo al fine di permettere le eventuali attività di vigilanza di competenza);
- una sintetica relazione descrittiva delle modalità che si prevede di adottare o sono state adottate per la *Bonifica interna e pulizia*, comprensiva: degli estremi della ditta che ha eseguito o eseguirà i lavori e relativi riferimenti autorizzativi ove previsti; della quarta copia dei formulari relativi al corretto smaltimento delle morchie, dei fondami, delle soluzioni di lavaggio e altri rifiuti prodotti o impegno a fornirli entro 30 giorni dall'esecuzione dei lavori di bonifica e pulizia interna del serbatoio;
- i *Certificati gas-free* relativi a verifiche già eseguite e l'impegno a produrre nuova certificazione gas-free relativa alle 24 ore antecedenti le operazioni di messa in sicurezza temporanea;
- la documentazione attestante l'*Impraticabilità alla rimozione* di cui al successivo paragrafo 6.4.2;
- il *Piano di accertamento e/o di indagine ambientale* di cui al successivo paragrafo 6.4.3 o l'impegno a presentarlo al Comune e p.c. all'ARPA con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'inizio delle attività di campionamento, ove previste, o rispetto all'inizio delle operazioni di messa in sicurezza ove il campionamento non fosse ritenuto indispensabile;
- il *Piano operativo di messa in sicurezza permanente* o l'impegno a presentarlo al Comune e p.c. all'ARPA con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'inizio delle operazioni di messa in sicurezza.

Relazione fine lavori per dismissione con messa in sicurezza permanente

Al termine delle attività di dismissione con messa in sicurezza permanente andrà predisposta e inviata al Comune e p.c. all'ARPA, una *Relazione di Fine Lavori* contenente le seguenti indicazioni .

- una completa descrizione del lavoro svolto, con allegate planimetrie, certificazioni, ecc., compresa l'eventuale documentazione fotografica.
- le *Prove di tenuta* eseguite e le *Certificazioni gas-free*, ove non già precedentemente trasmesse;
- i riferimenti alle operazioni di *Bonifica interna e pulizia* svolte e relativa documentazione, ove non già precedentemente trasmessa;
- i riferimenti alle operazioni di messa in sicurezza permanente eseguite e relativa documentazione, ove non già precedentemente trasmessa; ed in particolare:
 - quarta copia dei formulari (FIR) attestanti il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti;
 - denominazione e ragione e sociale delle imprese che hanno eseguito i lavori, relative iscrizioni alle previste categorie ed estremi autorizzativi ove previsti;
 - certificati attestanti l'idoneità (per qualità, natura composizione, ecc.) dei materiali utilizzati per il riempimento dei serbatoi;
 - cementazione del passo d'uomo e descrizione delle eventuali ulteriori attività eseguite a completamento dei lavori: coperture, impermeabilizzazioni, pavimentazioni, asfaltature, rinverdimenti o altro.

- attestazione circa la corretta esecuzione di tutti gli interventi mediante dichiarazione a firma della direzione lavori e/o dei responsabili delle diverse attività eseguite in relazione alle specifiche competenze e/o dei diversi soggetti giuridici intervenuti;
- relazione conclusiva sugli *Accertamenti e/o Indagini ambientali* svolte e relativi esiti: attestanti l'assenza di criticità tali da richiedere accertamenti diretti, o comprovanti l'assenza di contaminazione (referti analitici), nei casi in cui caso siano state invece ritenute necessarie indagini dirette.

Dismissione con messa in sicurezza temporanea

La comunicazione, da inviare al Comune e p.c. all'ARPA deve contenere le indicazioni di seguito elencate:

- a. le generalità della *Proprietà*, del *Rappresentante Legale* (amministratore condominiale, amministratore delegato, ecc.) e del *Gestore* dell'impianto cui afferisce il serbatoio; nonché la data di dismissione effettiva o prevista;
- b. l'ubicazione del serbatoio (indirizzo completo e coordinate UTM), planimetrie, tipologia (commerciale, industriale, civile), eventuale numero identificativo, tipo di utilizzo, sostanza contenuta e capacità; eventuali presidi esistenti;
- c. le *Verifiche d'integrità* ossia: le *Prove di tenuta* pregresse, le modalità di esecuzione e gli esiti di una prova di tenuta eseguita dopo data di dismissione e l'impegno ad eseguirne una ulteriore (prima delle operazioni di messa in sicurezza) nel caso permangano dubbi (comunicando la data di esecuzione di tale prova ad ARPA con almeno 10 giorni di anticipo al fine di permettere le eventuali attività di vigilanza di competenza);
- d. una sintetica relazione descrittiva delle modalità che si prevede di adottare o sono state adottate per la *Bonifica interna e pulizia* comprensiva: degli estremi della ditta che ha eseguito o eseguirà i lavori e relativi riferimenti autorizzativi, ove previsti; della quarta copia dei formulari relativi al corretto smaltimento delle morchie, dei fondami, delle soluzioni di lavaggio e altri rifiuti prodotti o impegno a fornirli entro 30 giorni dall'esecuzione dei lavori di bonifica e pulizia interna del serbatoio;
- e. i *Certificati gas-free* relativi a verifiche già eseguite e l'impegno a produrre nuova certificazione gas-free relativa alle 24 ore antecedenti le operazioni di messa in sicurezza;
- f. una dichiarazione motivata circa l'impossibilità alla rimozione o messa in sicurezza permanente nei tempi previsti ai precedenti paragrafi (ovvero entro un anno dalla dismissione) o richiesta di ammissibilità al riutilizzo
- g. la descrizione degli accorgimenti adottati o che si intendono adottare ai fini di garantire la messa in sicurezza temporanea. la definizione del tempo per cui si protrarrà la messa in sicurezza temporanea (massimo un anno dalla dismissione) e l'impegno a procedere agli ulteriori adempimenti previsti in relazione al caso specifico come indicato seguenti lettere i, j, k;
- i. nel caso di messa in sicurezza temporanea dettata dalla impossibilità alla rimozione nei tempi previsti, l'impegno a procedere
- j. nel caso di messa in sicurezza temporanea dettata dalla impossibilità alla messa in sicurezza permanente nei tempi previsti, l'impegno a procedere
- k. nel caso di messa in sicurezza temporanea finalizzata al riutilizzo:
 - il *Piano di Accertamento e/o di Indagine Ambientale* di cui al precedente paragrafo 6.4.3 o l'impegno a presentarlo al Comune e p.c. all'ARPA con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'inizio delle attività di campionamento, ove previste, o rispetto all'inizio delle operazioni di messa in sicurezza ove non ritenute indispensabili;
 - il *Piano degli interventi propedeutici al riutilizzo* o l'impegno a presentarlo al Comune e p.c. all'ARPA con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'inizio delle attività di intervento.

Relazione di fine lavori per messa in sicurezza temporanea

Al termine delle attività di dismissione con messa in sicurezza temporanea andrà predisposta e inviata al Comune e p.c. all'ARPA, una *Relazione di Fine Lavori* contenente le indicazioni di seguito riportate.

- una completa descrizione del lavoro svolto, con allegate planimetrie, certificazioni, ecc., compresa l'eventuale documentazione fotografica.
- le *Prove di tenuta* eseguite e le *Certificazioni gas-free*, ove non già precedentemente trasmesse;
- i riferimenti alle operazioni di *Bonifica interna e pulizia* svolte e relativa documentazione, ove non già precedentemente trasmessa;
- i riferimenti alle operazioni di messa in sicurezza permanente eseguite e relativa documentazione, ove non già precedentemente trasmessa; ed in particolare:
 - o quarta copia dei formulari (FIR) attestanti il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti;
 - o denominazione e ragione e sociale delle imprese che hanno eseguito i lavori, relative iscrizioni alle

previste categorie ed estremi autorizzativi ove previsti;
o descrizione degli interventi eseguiti ai fini del riutilizzo del serbatoio una volta terminato il periodo di messa in sicurezza temporanea stabilito;
o attestazione circa la corretta esecuzione di tutti gli interventi mediante dichiarazione a firma della direzione lavori e/o dei responsabili delle diverse attività eseguite in relazione alla specifiche competenze e/o dei diversi soggetti giuridici intervenuti;
o relazione conclusiva sugli *Accertamenti e/o Indagini Ambientali* svolte e relativi esiti: attestanti l'assenza di criticità tali da richiedere accertamenti diretti, o comprovanti l'assenza di contaminazione (referti analitici), nei casi in cui caso siano state invece ritenute necessarie indagini dirette.
A seguito della ricezione della *Relazione di Fine Lavori*, ARPA esprimerà su richiesta del Comune il parere di competenza, valutando la documentazione trasmessa con particolare riferimento agli accertamenti e/o alle indagini svolte e all'eventuale confronto con gli esiti analitici relativi ai controcampioni ove previsti:
- in caso di valutazione positiva della *Relazione di Fine Lavori*, ARPA procederà ad una presa d'atto della conclusione delle attività, trasmettendo il parere al Comune ai fini della chiusura del procedimento e per conoscenza al soggetto obbligato/interessato;
- qualora invece la *Relazione di Fine Lavori* dovesse evidenziare carenze, si procederà alla richiesta di integrazioni.

ALLEGATO C

INDICE DI DEGRADO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (I.D.)

A) GRADO DI CONSISTENZA DEL MATERIALE (da valutare con tempo asciutto, utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo simile) si dà valore:

- 1 se un angolo flesso con una pinza si rompe nettamente con suono secco
- 2 se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo

B) PRESENZA DI FESSURAZIONI /SFALDAMENTI/ CREPE, si dà valore:

- 0 se assenti
- 2 se rare
- 3 se numerose

C) PRESENZA DI STALATTITI AI PUNTI DI GOCCIOLAMENTO, si dà valore:

- 0 se assenti
- 3 se presenti

D) FRIABILITÀ / SGRETOLAMENTO, si dà valore:

- 1 se i fasci di fibre sono inglobati completamente
- 2 se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente
- 3 se i fasci di fibre sono facilmente asportabili

E) VENTILAZIONE, si dà valore

- 1 la copertura non si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria
- 2 la copertura si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria

F) LUOGO DI VITA / LAVORO , si dà valore

- 1 copertura non visibile dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta)
- 2 copertura a vista dall'interno

G) DISTANZA DA FINESTRE/BALCONI/TERRAZZE, si dà valore

- 1 se la copertura è distante più di 5 m. da finestre/terrazze/balconi
- 2 se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicienti ed attigue

H) AREE SENSIBILI, si dà valore

- 1 assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura
- 3 vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura

I) VETUSTA' (in anni) fattore moltiplicatore, si dà valore

- 2 se la copertura è stata installata dopo il 1990
- 3 se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990
- 4 se la copertura è installata prima del 1980

Nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si farà riferimento alla data di realizzazione dell'edificio

I.D. = (A+B+C+D+E+F+G+H) x I (vetustà)

RISULTATO:

- 1) I.D. INFERIORE O UGUALE A 25: nessun intervento di bonifica.
E' prevista la rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale;
- 2) I.D. COMPRESO TRA 25 e 44: Esecuzione della bonifica* entro 3 anni;
- 3) I.D. UGUALE O MAGGIORE A 45 : Rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi;